

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (733-B)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge avente ad oggetto «disposizioni in materia di sicurezza pubblica» approvato dalla Camera dei deputati (AS 733-B) presenta diversi profili di incompatibilità con le norme costituzionali;

in particolare con riferimento alla materia dell'immigrazione clandestina sono previste misure straordinarie ed eccezionali rispetto al sistema penale sostanziale e processuale in palese violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;

l'articolo 1, comma 16, introduce il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Tale disposizione, oltre ad essere inefficace con riferimento agli scopi perseguiti, comporta l'istituzionalizzazione di una procedura del tutto eccezionale e particolare, applicabile ai cittadini stranieri di Paesi terzi rispetto all'Unione europea. La fattispecie comporta un processo *ad hoc* con minori garanzie per i cittadini dei suddetti Paesi, in palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

la richiamata figura di reato inoltre, nonostante l'eliminazione degli obblighi di denuncia per il personale medico, è suscettibile di avere un'incidenza negativa per l'accesso a servizi pubblici essenziali relativi a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno, tra cui il diritto alla salute tutelato espressamente dall'articolo 32 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, infatti, tutti i pub-

blici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia in relazione alla cognizione funzionale di un reato procedibile d'ufficio. Il rischio concreto – in assenza dell'introduzione di una deroga all'obbligo quanto meno nell'ambito di servizi che tutelano beni primari – è che si possano creare circuiti illegali alternativi che offrano prestazioni non più ottenibili dalle strutture pubbliche;

le disposizioni previste dall'articolo 3 commi da 40 a 44 che autorizzano le cosiddette di cittadini, oltre ai fondati dubbi sull'efficacia delle misure previste, sollevano dubbi circa la compatibilità con la Carta costituzionale dell'affidamento a privati di competenze in materia di tutela della sicurezza pubblica anche se sotto il controllo dell'esecutivo. Il disegno di legge non specifica infatti che le associazioni non devono avere né natura né finalità di ordine politico. La mancanza di una previsione espressa in tal senso espone al rischio concreto di violazione dell'articolo 18, secondo comma della Costituzione che vieta di costituire associazioni che, anche indirettamente, perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. In tal senso giova ricordare che secondo una autorevole dottrina costituzionalista che ha analizzato il fenomeno associativo paramilitare «non è solo l'uso effettivo della violenza che si deve impedire, ma tutto ciò che la rende possibile, o che semplicemente può far temere l'impiego potenziale della medesima». Sotto questo aspetto, anche la previsione, riferita alle associazioni di volontari per la sicurezza, che debba trattarsi di cittadini non armati, potrebbe non risolvere il problema;

manca inoltre un divieto di partecipazione per coloro che siano stati condannati per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, o religiosi;

sotto un diverso profilo le disposizioni previste dall'articolo 3 commi da 40 a 44 già richiamate sopra suscitano perplessità in riferimento al riparto di competenze stabilito dall'articolo 117 comma 2 lettera h). In base a tale norma lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e la previsione di un ruolo diretto degli Enti locali nel rapporto con le associazioni di cittadini non armati che svolgono una attività di supporto alle Forze di polizia dello Stato o locali appare incoerente con l'esercizio di tale responsabilità;

l'articolo 1, comma 20, lettera g), appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione con riguardo al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo ed in particolare con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita sancito dall'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176. In tal senso si consideri che l'applicazione delle modifiche apportate all'articolo 6, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione determinerebbe una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio, con la conseguenza che lo stesso non solo verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione;

la violazione dei diritti di cui al predetto articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, configura altresì una aperta violazione dell'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui impone al legislatore il rispetto degli obblighi internazionali;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 733-B, per le motivazioni specificate in premessa.

QP2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

nell'articolo 3, commi da 40 a 44, del disegno di legge in esame si prevede che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possano avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di contribuire al presidio del territorio. Il testo ripropone sostanzialmente (nei commi da 40 a 43) i contenuti dell'articolo 6, commi da 3 a 6, del decreto-legge n. 11 del 2009 (cosiddetto decreto «anti-stalking»), già soppressi nell'*iter* di conversione del decreto-legge stesso e che, a sua volta, riprendeva – parzialmente modificandoli – i contenuti di una disposizione dell'A.S. 733-A. Ai sensi della presente disposizione, il sindaco si avvale, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'elenco non sono compiutamente disciplinati dalla legge ma rimessi ad un successivo atto amministrativo, nella fattispecie un decreto del Ministro dell'interno. Tale disposizione appare in evidente contrasto con il fondamentale principio della primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica (si veda, tra gli altri, l'articolo 117 della Costituzione, secondo comma); né è sufficiente ad evitare la violazione di tale principio la previsione di un successivo decreto ministeriale che dovrebbe regolamentare l'esistenza di tale forme di collaborazione. Anche ad avviso del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 2 aprile 2009), «la possibilità di derogare al principio che assegna all'autorità pubblica l'esercizio delle competenze in materia di tutela della sicurezza desta perplessità di ordine generale. Né può costituire argomento giustificativo la previsione di arresto da parte di privati *ex* articolo 383 del Codice di procedura penale (limitata ai delitti perseguibili di ufficio di cui all'articolo 380 nei casi di flagranza) la quale è ipotesi eccezionale che richiede comunque l'immediato intervento della polizia e poi dell'autorità giudiziaria. La perplessità di ordine generale è accentuata dalla finalità che viene attribuita alle associazioni volontarie, che è quella di «segnalare alle Forze di poli-

zia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». L'elevato tasso di discrezionalità, già insito nella segnalazione di un danno solo potenziale alla sicurezza urbana, diventa ancora più ampio con riferimento alle situazioni di «disagio sociale», espressione talmente generica da poter giustificare gli interventi e le segnalazioni più disparate su questioni che non rientrano nella tutela della sicurezza e non sono di competenza delle forze dell'ordine. Il comma 41 dell'articolo 3 prevede inoltre l'iscrizione delle associazioni in questione in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte di questi, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno. La suddetta iscrizione non si configura come un'autorizzazione amministrativa, ma come una mera verifica della corrispondenza tra i requisiti stabiliti nel decreto ministeriale e quelli posseduti dall'associazione. Si tratta, quindi, non di un effettivo controllo sull'attività realmente svolta dalle associazioni, ma di un accertamento della corrispondenza dei fini dichiarati dalle associazioni ai requisiti che verranno indicati nel decreto ministeriale. Il rinvio al decreto ministeriale suscita ulteriori perplessità, in considerazione della genericità e delle lacune contenute nel testo del presente disegno di legge. Basti pensare alla mancata previsione, che non può che essere contenuta in un atto legislativo, che le associazioni non debbano avere né natura né finalità di ordine politico, in considerazione del divieto, posto dall'articolo 18, comma 2 della Costituzione, di costituire associazioni che, anche indirettamente, perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (per la sussistenza delle quali in base al Decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1948 n. 43, non è richiesto il possesso di armi, ma sono sufficienti un'organizzazione di tipo gerarchico analoga a quella militare e la dotazione di uniformi). Altrettanto si dica per l'assenza nell'A.S. 733-B di ogni requisito negativo, preclusivo della partecipazione alle associazioni, come quelli di essere stati condannati per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Infine la doverosa precisazione che i cittadini debbano essere «non armati» non è tale da fugare ogni dubbio sull'utilizzazione di strumenti, non definibili armi in senso proprio, ma comunque atti ad offendere e a compiere atti di coercizione fisica. In definitiva la genericità delle previsioni contenute nel presente disegno di legge può incrementare il rischio di incidenti, e nei casi più gravi della commissione di reati, aggravando paradossalmente il lavoro sia per le forze dell'ordine – distogliendole dal perseguimento del fine di garantire un efficace controllo del territorio – sia per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura;

il disegno di legge in esame punisce altresì, a titolo di reato contravvenzionale, l'ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato. Con la disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 1, pertanto, diventa reato non solo l'ingresso illegale, ma, da subito, anche la presenza sul territorio, trasformando così in reato quello che l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce come diritto, cioè la possibilità di emigrare, nei modi e nei limiti sanciti dalla normativa vigente, dal

Paese di origine verso un altro paese e, per gli stranieri ad oggi irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si sanziona un comportamento che, in base alla legislazione in vigore, non permette regolarizzazione: procedimento che appare incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione. La modifica più rilevante in materia di immigrazione del presente provvedimento è costituita dall'introduzione del nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattienga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68/2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). La nuova fattispecie incriminatrice è corredata da previsioni accessorie (espressa previsione della espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero, possibilità di procedere ad espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorità giudiziaria precedente) che ne rendono evidente la finalità puramente strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. La norma si presta a una pluralità di osservazioni critiche che hanno come punto di partenza la constatazione ovvia dell'eccezionale aggravio che la sua introduzione comporterebbe per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese, e ruotano attorno al rapporto tra vantaggi e svantaggi che ne deriverebbero. In effetti il primo risultato perseguito da qualsiasi fattispecie incriminatrice è l'effetto deterrente che ne può derivare, e in tal senso una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili (né il presunto disvalore di tale condotta è tale da ammettere, anche in astratto, maggiori rigori sanzionatori). Né la novità legislativa appare idonea a conseguire l'intento di evitare la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrati irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente già alle autorità amministrative competenti di disporre l'immediata espulsione – a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo. A fronte di ciò, l'amministrazione della giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripercussioni negative sull'attività non solo del giudice di pace (gravato di centinaia di migliaia di nuovi processi, tali da determinare la totale paralisi di molti uffici), ma anche degli uffici giudiziari ordinari impegnati nel processo in primo grado e nelle fasi di impugnazione successive (nei limiti della speciale procedura prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace), dovendo oltretutto far fronte anche ai nuovi e più impegnativi incombeni derivanti dall'applicazione di una nuova procedura accelerata contenuta anch'essa nel disegno di legge in oggetto che prevede la presentazione immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace in casi particolari (tra i quali il più ricorrente sarebbe certamente costituito dall'applicazione del nuovo reato). A proposito di tale ulteriore novità, riferita non solo ai processi per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato

ma a tutte le ipotesi di procedibilità d'ufficio dinanzi al giudice di pace qualora ricorra la flagranza ovvero vi sia prova evidente, va inoltre detto che la sua onerosità applicativa, tipica di tutte le procedure d'urgenza, non appare giustificata in relazione alla ridotta gravità dei reati di competenza del giudice onorario. In termini più specifici va, inoltre, rilevato che: l'attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine al nuovo reato, pur dettata da evidenti ragioni pratiche, altera gli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snatura la fisionomia di quest'ultima; la nuova fattispecie così formulata presenta una irragionevole disparità di trattamento con quella (per molti aspetti simile) prevista dall'articolo 14, comma 5-ter, del testo unico immigrazione, che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione solo ove lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato «senza giustificato motivo»: in particolare, nessun termine è concesso allo straniero divenuto irregolare per allontanarsi dal territorio dello Stato, con la conseguenza che il venir meno del titolo di soggiorno regolare comporterebbe automaticamente e immediatamente una ipotesi di «trattenimento illecito».

Alla luce della proprio abnorme configurazione del reato, risulta ancor più rilevante il permanere di una copertura finanziaria inidonea ed incongrua ai sensi dell'articolo 1 commi 30 e seguenti, risultando la norma in questione, ed in particolare l'articolo 1, incompatibile e non conforme alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione;

L'articolo 1, comma 15, del disegno di legge impone la presentazione di un documento che attesti la validità del soggiorno nel territorio del nostro Stato da parte dello straniero che chiede di contrarre matrimonio in Italia. Si preclude, dunque, la possibilità di creare una propria famiglia, presupposto di una concreta volontà di integrazione, a chi non è in possesso del permesso di soggiorno. La norma prevede anche effetti civili per chi voglia sposare uno straniero privo del permesso di soggiorno, in palese violazione dell'articolo 29 della Costituzione;

L'articolo 1, comma 18, subordina l'iscrizione e le eventuali variazioni anagrafiche alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie degli immobili abitati dai soggetti richiedenti. Tale vincolo amministrativo si applica anche ai cittadini italiani. La residenza è il fondamento di numerose ed irrinunciabili prerogative e diritti riconosciuti, prima ancora che al cittadino, alla dignità dell'essere umano. Il dispositivo proposto vincola, di fatto, il requisito della residenza alle condizioni economiche del soggetto richiedente, in palese contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione;

L'articolo 1, comma 22, lettera g), del disegno di legge interviene sull'impianto dell'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, rendendo obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri fondamentali atti amministrativi. Tra questi anche l'iscrizione all'anagrafe per i bambini figli di extracomunitari non in possesso del regolare permesso di soggiorno. Tale disposizione contrasta in maniera evidente e palese con l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre appare evidentemente lesiva dei diritti di soggetti

particolarmente deboli ed indifesi come i minori, condannati di fatto, da tale disposizione, ad un destino di «clandestinità» addirittura dalla nascita. Si attribuiscono colpe a bambini appena nati che si condannano allo stato di abbandono per vizi e colpe dei genitori. Appare evidente l'illogicità di tale provvedimento, che ottiene il fine di creare e produrre clandestinità, obiettivo esattamente contrario alla presunta volontà del legislatore. Si segnala che la norma è in palese contrasto anche con la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza discriminazioni di alcun genere, «il diritto di essere registrato immediatamente al momento della sua nascita», nonché il diritto ad un nome e quello ad acquisire una cittadinanza;

l'articolo 1, comma 22, lettera l), dispone di estendere a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Tale estensione, finalizzata alla necessità di riconoscimento degli stranieri fermati, è vincolata anche alla collaborazione ed alla effettiva capacità collaborativa del Paese di origine dello straniero. Ne consegue che quest'ultimo è fermato per un tempo più o meno lungo nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), in virtù anche di una variabile del tutto indipendente dalla sua responsabilità. L'impianto di tale norma è in palese contrasto con il principio della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione. L'articolo 1, comma 22, lett. h)-bis, del disegno di legge, riproducendo sostanzialmente la disposizione già contenuta nell'articolo 5 del decreto legge n. 11/2009 e abbandonata in sede di conversione, estende da 2 a 6 mesi il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La norma in questione «suscita perplessità laddove pone in alternativa le condizioni della "mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato" o dei "ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi" che, invece, nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), costituiscono presupposti diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza», con la conseguenza «che potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una semplice difficoltà nell'accertamento dell'identità legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilità alla preparazione del rimpatrio». Inoltre, la attribuzione della competenza relativa alla proroga del trattenimento attribuita al giudice di pace è anomala nel nostro sistema giacché vertendo in materia di privazione della libertà personale, meglio sarebbe investire il tribunale ordinario in composizione monocratica anche se ciò comporterebbe in termini organizzativi un impegno particolarmente gravoso e ciò in considerazione del fatto che, mentre le garanzie costituzionali di indipendenza e di autonomia trovano la loro più completa attuazione nello *status* ordinamentale del magi-

strato professionale, caratterizzato dalla non temporaneità e dalla esclusività dell'appartenenza dell'ordine giudiziario, per il giudice di pace, il carattere «onorario» ne caratterizza il profilo ordinamentale e, pur senza accreditarne la figura di «giudice minore» ne evidenzia tuttavia gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina ordinamentale del giudice professionale. Infine, la possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero;

ulteriori elementi di indeterminatezza ed irragionevolezza sono rinvenibili nel testo in esame. Ad esempio, si consideri l'articolo 16, comma 1, del Testo Unico sull'immigrazione, che viene modificato nello stesso punto dall'articolo 1, comma 22 lettera *o*) e dall'articolo 1, comma 16, lett. *b*) mentre nel comma 28 dell'articolo 1 e al comma 58 dell'articolo 3 si novella con atto legislativo una fonte di rango secondario, così determinando il vizio di un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi. Il riferimento al «rimpatrio» degli stranieri, con riferimento ai commi 22 e seguenti, non trova riscontro univoco nel testo. La definizione di rimpatrio, che ricorre nel disegno di legge in senso generico, non tiene conto del fatto che ad esso corrispondono istituti diversi tra loro: il rimpatrio assistito dei minori stranieri, finalizzato al ricongiungimento del minore con la famiglia nel suo Paese di origine, il rimpatrio per rifugiati e vittime della tratta, l'espulsione (con accompagnamento alla frontiera o con intimazione a lasciare il territorio nazionale), il respingimento alla frontiera. Inoltre, la lettera *t*) del comma 22 dell'articolo 1 sembrerebbe persino impedire il ricongiungimento del genitore naturale, con il minore, nel caso l'altro genitore sia deceduto o sconosciuto. Quanto all'articolo 1 comma 25, la disciplina dei crediti che può dar luogo ad espulsione ed incidere sulle condizioni di permanenza dello straniero, difetta di indicazioni specifiche sui criteri e le modalità di concessione o di perdita dei crediti e nulla dice sul tipo di controllo e sull'esercizio dello stesso, discendendone la circostanza per cui le condizioni di permanenza non appaiono più interamente definite per legge, ma risultano rimesse ad un futuro regolamento amministrativo;

all'articolo 3 comma 6 e all'articolo 3 comma 14, si determina una incertezza sull'ambito applicativo delle norme in quanto, senza peraltro alcun coordinamento con la normativa vigente, si confondono i riferimenti alle «pubbliche vie», alle «strade», al «luogo pubblico» ed al luogo «accessibile al pubblico». Allo stesso modo, l'ambito applicativo della disposizione del comma 22 è reso incerto dal mancato coordinamento con quanto disposto dall'articolo 61 del codice penale novellato dal comma 20 dell'articolo in esame. Con riferimento ai commi da 45 a 49, modificati dalla Camera dei deputati, si rileva che ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 219-*bis* del Codice della Strada, si prevede l'applicazione dell'articolo 128, commi 1-*ter* che non esiste;

in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, il comma 13 dell'articolo 2 definisce, alle lettere da *a*) ad *e*), l'oggetto della delega determinando i principi e criteri direttivi limitatamente ed esclusivamente ai soli criteri di liquidazione dei compensi professionali, di cui alla lettera *e*);

l'impianto generale del provvedimento appare in più punti lesivo della dignità umana e dell'impianto di garanzia di diritti e libertà civili proclamato e prescritto dalla Costituzione repubblicana;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 733-B.

QP3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 16, del disegno di legge in esame introduce nell'ordinamento il reato di immigrazione clandestina e permanenza illegale punendo, a titolo di reato contravvenzionale, non solo l'ingresso ma anche il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I commi da 30 a 32 dell'articolo 1, corrispondenti all'articolo 66 del testo approvato dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, recano la quantificazione degli oneri recati dal comma 16 e dal comma 22, lettera l), dell'articolo 1. In particolare, si provvede agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La disposizione comporta palesemente oneri connessi al notevole incremento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato e all'obbligatorietà del giudizio direttissimo. Dal punto di vista giudiziario, rilevano inoltre gli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato e alle spese di interpretariato nel corso dei procedimenti con rito direttissimo;

la abnorme ed irragionevole configurazione del reato, con gli effetti negativi che è destinata a produrre sull'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo è sull'efficienza del sistema giudiziario in sede di accertamento delle responsabilità individuali, determina il venir meno dello stesso effetto deterrente atteso. Infatti, il reo può ragionevolmente presumere che, a fronte di una platea interessata dal reato – misurabile nell'ordine di centinaia di migliaia di persone – è molto più probabile l'impunità del reato, mentre per altro verso, il porre centinaia di migliaia di persone in stato continuativo di soggezione a possibile sanzione penale può ulteriormente incentivare la clandestinità di questi soggetti, ponendoli ancor di più alla mercé di eventuali sfruttatori e ricattatori;

ferma restando la constatazione che a fronte dell'introduzione di un siffatto reato e di numerose altre disposizioni ad esso connesse, l'amministrazione della giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripre-

cussioni negative, riguardanti non solo l'attività del giudice di pace ma anche degli uffici giudiziari ordinari, la quantificazione degli oneri recati dall'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato appare in linea generale inadeguata e in linea particolare incongrua, tenendo conto anche del fatto che analoga stima degli oneri era prevista, con riferimento al provvedimento in esame in prima lettura, in relazione all'introduzione del solo reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato;

l'onere annuo a decorrere dall'anno 2010 sarebbe stato stimato, secondo dati forniti dai competenti uffici del Ministero dell'interno, sulla base dei costi connessi al patrocinio a spese dello Stato, quantificabili in relazione alla platea degli imputati astrattamente interessati, mentre per l'anno 2009, considerato che la nuova disciplina entrerà in vigore nel corso dell'anno, si valuta un costo pari a 3/4 dell'onere previsto a regime. Sulla base della relazione tecnica, gli imputati astrattamente interessati sarebbero indicati in 54.500 ingressi illegali e 3.660 soggiorni illegali, per un totale di 57.660 casi su cui scontare un effetto dissuasivo pari al dieci per cento. Gli oneri vengono quindi calcolati su una platea finale di 51.894 soggetti;

la relazione tecnica afferma inoltre che non si prevedono maggiori oneri dall'estensione delle competenze del giudice di pace, in quanto, da un lato esisterebbe il vincolo del numero non superiore a 110 udienze l'anno, vincolo che avrebbe costituito fin dall'origine il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri e, dall'altro, sussisterebbe un limite retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto nella legge finanziaria 2005, tale da non consentire la corresponsione di ulteriori indennità anche in caso di eventuale aumento del numero delle sentenze. La V^a Commissione della Camera dei deputati, con un appunto del 18 marzo 2009, ha, tra l'altro, chiesto chiarimenti al Governo circa il criterio utilizzato nella quantificazione degli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato. Il Governo, ha quindi chiarito che il criterio adottato fa riferimento al costo medio (650 euro) utilizzato nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 241 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Al di là del mancato aggiornamento di tali cifre alla luce dell'inflazione registrata nel periodo 2004-2009, dal Governo non sono stati forniti puntuali elementi di informazione riguardo all'effettiva possibilità che le nuove competenze giurisdizionali attribuite dalla norme al giudice di pace siano espletabili semplicemente attraverso una razionalizzazione delle risorse esistenti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;

gli oneri complessivi del provvedimento, come modificati dalla Camera, risultano addirittura inferiori a quelli stimati dal Senato, dal momento che non solo non si è provveduto a rivedere l'onere recante dall'introduzione del reato di soggiorno illegale ma si è provveduto a rimodulare soltanto la quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica dell'incremento massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di cui al comma 22 dell'articolo 1;

considerato che:

la 5^a Commissione del Senato, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno in occasione della prima lettura, ha ritenuto plausibile che la platea dei destinatari del processo per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato possa ragionevolmente ammontare a 3.660 persone e che tale valutazione è stata assunta anche dalla Camera dei Deputati;

il Servizio Bilancio del Senato, già in prima lettura, e quindi allorché la disposizione faceva riferimento al solo reato di ingresso illegale e non già al ben più ampio reato di soggiorno illegale, aveva sollevato dubbi circa la verosimiglianza della platea annua stimata di «irregolari» che si ipotizzava fare ingresso annualmente in Italia, elemento di grande rilievo alla luce del fatto che tale dato è alla base della quantificazione di tutti gli oneri conseguenti al dispositivo in esame. In proposito, tenuto conto che i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, aggiornati al luglio 2007, indicavano una presenza complessiva (stock) di irregolari in Italia pari a 760.000 unità, e pur tenendo conto del fatto che dati più recenti un calo derivante da intervenute regolarizzazioni, non appare chiaro sulla base di quali elementi si ipotizzi che il flusso annuo negli anni a venire debba stabilizzarsi intorno a 54.500 unità annue, e che, per effetto del dispositivo in esame, possa effettivamente essere attesa una riduzione di tale dato pari al 10 per cento;

ancor più incongruo e privo di credibile riferimento nella relazione tecnica è il dato di 3.660 soggiornati irregolari annui imputati, a fronte di una platea di soggetti interessati dalla commissione del reato oscillanti tra 540 e 760 mila unità sulla base dei dati opportunamente richiamati dal Servizio Bilancio del Senato e provenienti dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari civili e territoriali, Direzione centrale per l'immigrazione – con particolare riferimento alle cifre riportate nel I Rapporto sugli immigrati in Italia, dicembre 2007, pagina 325 e alle stime, richiamate dal predetto rapporto ministeriale, contenute nel XIII Rapporto sulle migrazioni dell'ISMU (Istituto di Studio sulla Immigrazione) comunicate nel 2008;

non è comunque ragionevole ritenere che i costi derivanti dall'applicazione del reato di ingresso illegale siano analoghi o persino pari ai costi derivanti dall'aggiunta a questo reato di quello di soggiorno illegale, che può interessare anche coloro che, entrati regolarmente nel nostro paese, da una specifica data in poi si trovino in situazione di irregolarità per i più diversi motivi. Non è neppure ragionevole ipotizzare che a fronte di circa 50 mila ingressi annui stimati dal Governo stesso, solamente 3660 persone siano imputate anche per il soggiorno illegale, dal momento che tutti coloro che entrano illegalmente si trovano anche a soggiornare illegalmente per il periodo più o meno lungo della loro permanenza sul territorio, a meno di non voler rinunciare a perseguire i rei, ciò che sarebbe in contrasto col principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale;

non risulta la copertura del provvedimento in linea con i costi di detenzione, la sostenibilità delle carcerazioni alla luce del prevedibile aumento della popolazione carceraria, e gli oneri che è lecito attendersi per

l'effettuazione delle udienze, dei rimpatri e delle pratiche burocratiche connesse ad un reato che coinvolge potenzialmente numerose decine se non centinaia di migliaia di soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale e non certo riconducibili a poco più di tremila unità;

risultando la norma in questione, ed il provvedimento nel suo complesso, privo di adeguata copertura finanziaria, il disegno di legge 733-B si configura non conforme alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione ed irragionevole per i motivi richiamati in premessa, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 733-B.

QP4

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premessi che:

diverse disposizioni del disegno di legge generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale; in particolare, il comma 40 dell'articolo 3, del disegno di legge autorizza i sindaci ad avvalersi «della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale»;

come può evincersi dal comma 40, dell'articolo 3, che significativamente richiama le forze di polizia dello Stato quali soggetti ai quali segnalare gli eventi che possono attentare alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale, la collaborazione di tali associazioni non riguarda esclusivamente le esigenze di tutela della sicurezza urbana, e dunque le funzioni tradizionalmente attribuite alla «polizia amministrativa locale», ma attiene anche alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, funzione tipicamente assegnata alle forze di polizia dello Stato. La norma rischia dunque di assegnare a privati la titolarità di funzioni in un ambito – quale quello della gestione dell'ordine pubblico e della tutela della pubblica sicurezza – che costituisce un'attribuzione tipica ed esclusiva dell'istituzione statale, proprio perché tali delicatissime funzioni a garanzia della incolumità e delle libertà di tutti, devono essere esercitate nel pieno rispetto della legge e con il massimo grado di imparzialità, professionalità, proporzionalità, adeguatezza e nel rispetto dei diritti dei concittadini che solo l'autorità di pubblica sicurezza può pienamente garantire;

la norma in esame è chiaramente incompatibile con il principio del nostro ordinamento che assegna allo Stato il monopolio della forza, affinché questa venga esercitata nelle forme previste dalla Costituzione e dalla

legge, a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e nel rispetto della dignità della persona, dell'uguaglianza, dei diritti e delle libertà di tutti. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova esplicito riconoscimento nel testo costituzionale che autorizza soltanto la pubblica autorità all'utilizzo legittimo di ogni forma di coercizione fisica. Qualora poi si consideri che l'attività dei cittadini partecipanti a tali associazioni potrebbe di fatto esplicarsi in atti di coercizione fisica, appare evidente che la norma potrebbe violare anche l'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla sola pubblica autorità il potere legittimo di porre in essere atti limitativi della libertà personale secondo modalità, limiti e tempi previsti dallo stesso articolo 13 della Costituzione. Né può invocarsi come argomento *a contrario* la facoltà di arresto da parte di privati di cui all'articolo 383 del codice di procedura penale, in quanto essa, oltre ad essere limitata ai casi di flagranza di taluno dei delitti di cui all'articolo 380, perseguibili d'ufficio, rappresenta un'eccezione nel sistema (come tale non estensibile) e costituisce solo un momento di una fattispecie complessa, che necessita comunque di un intervento della polizia giudiziaria e in seguito dell'autorità giudiziaria;

infine, la norma di cui al comma 40 dell'articolo 3, non sancisce espressamente il carattere non violento di tali associazioni, ma solo il fatto che quanti ne fanno parte siano «non armati». Nulla esclude, perciò, che le cosiddette ronde, magari perché ispirate a opposte ideologie politiche, possano venire alle mani; o che talune di esse possano compiere atti squadristi di aggressione o di mortificazione nei confronti di soggetti ad esse invisibili, come per esempio gli immigrati; che la loro stessa esistenza possa essere interpretata come un segno di debolezza nelle forze di polizia e finisca per generare sfiducia nelle istituzioni; che insomma queste cosiddette ronde si trasformino in fattori di insicurezza e di disordine pubblico;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP5

CAROFILIO, MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

la norma di cui alla lettera l), del comma 22, dell'articolo 1, che dispone l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione dagli attuali 2 mesi a 6 mesi (un tempo pari a quello di pene detentive comminate per reati anche di

una certa gravità), in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi. La direttiva comunitaria sul rimpatrio, impropriamente invocata a sostegno di tale novella, sancisce invece il carattere di *extrema ratio* della detenzione. Il sedicesimo considerando della direttiva 2008/115/CE afferma testualmente che «il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al rispetto del principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi adottati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente». L'articolo 15 della direttiva comunitaria dispone inoltre il ricorso al trattenimento solo nei casi in cui «non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive». La norma in esame al contrario non prevede alcuna misura alternativa alla detenzione, che resta di fatto l'unica misura prevista senza che sia possibile valutare l'efficacia e la sufficienza di misure meno coercitive. Infine tale norma disponendo la possibile estensione a centottanta giorni del periodo di trattenimento nei CIE (centri di identificazione e di espulsione), attualmente fissato, nel massimo, in sessanta giorni, determina in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione tra stranieri di diversa provenienza, poiché stabilisce che la durata maggiore o minore della detenzione amministrativa sia di fatto condizionata dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi paesi di origine, per cui un cittadino di uno Stato terzo, proveniente da un Paese maggiormente arretrato, potrebbe subire in virtù di questa sola condizione, una detenzione pari ad un tempo superiore del doppio e in alcuni casi addirittura del triplo a quello ordinariamente stabilito;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733.

QP6

MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

diverse disposizioni del disegno di legge generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale e comunitaria, nonché della compatibilità con le norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

tra queste vi è innanzitutto la norma, di cui al comma 25 dell'articolo 1, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula di un «accordo di integrazione». Con esso lo straniero si impegna a conseguire obiettivi di integrazione, non meglio specificati, mentre la «perdita dei crediti» determina l'espulsione immediata dello straniero. La norma subordina quindi il rilascio del permesso di soggiorno (così condizionando il diritto dello straniero all'emigrazione) alla valutazione (necessariamente discrezionale) da parte dell'autorità amministrativa del grado di integrazione del soggetto, senza stabilire né i criteri sulla cui base tale valutazione deve condursi, né quali fatti determinano la perdita dei crediti, rinviando invece il tutto a un regolamento governativo;

tale previsione appare incompatibile con la riserva di legge (peraltro rinforzata) sancita dall'articolo 10 cpv. della Costituzione, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. È infatti evidente che tale riserva di legge non è soddisfatta se la disciplina effettiva della condizione dello straniero (gli atti che determinano la perdita dei crediti; i criteri di valutazione dell'integrazione, eccetera) è rimessa integralmente alla fonte regolamentare. Infine, la norma appare contrastare con la proiezione accordata dal diritto internazionale e dall'articolo 10 della Costituzione ai richiedenti asilo, nella misura in cui prevede che la stipula dell'Accordo di integrazione sia condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno anche per i titolari di protezione umanitaria, per i rifugiati e i per richiedenti asilo;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP7

INCOSTANTE, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, MAURO MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, comma 2 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attualmente in vigore, stabilisce, senza dare adito a dubbi interpretativi, che, «fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi», i cittadini stranieri devono esibire la carta o il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di loro interesse;

l'articolo 1, comma 22, lettera g) del disegno di legge in esame, modificando il suddetto articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione, stabilisce l'obbligo per il cittadino straniero di esibire la carta o il permesso di soggiorno anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi prevedendo l'eccezione solo nei casi inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

premesso inoltre che:

con la definizione di atti di stato civile sono ricompresi diversi tipi di documenti, quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte, mentre per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali. In particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione) e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua);

considerato che:

risultato di questa modifica è che la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 2, è una norma equivoca ed ambigua in quanto non solo non chiarisce, ma rende incerte le tipologie di atti il cui rilascio è subordinato all'obbligo di esposizione del permesso di soggiorno;

una delle gravi conseguenze di questa nuova normativa è innanzitutto il rischio che i neonati, figli di cittadini stranieri senza il permesso di soggiorno, non siano registrati alla nascita e quindi restino senza identità, «invisibili», non vengano consegnati ai genitori e siano dichiarati in stato d'abbandono e quindi adottabili;

alla luce di quanto detto, appare senza alternativa la scelta che saranno costrette a compiere molte donne «irregolari», ovvero quella di non partorire in ospedale, esponendo sé stesse ed il nascituro a seri rischi per la salute;

altra grave conseguenza della necessità di esibire un documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, è la modifica dell'articolo 116 del codice civile in base al quale «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile» non solo «una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio» (come già previsto), ma anche «un documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»;

subordinare l'esercizio di un diritto – quale quello di contrarre matrimonio – che è un diritto fondamentale e non di cittadinanza, riconosciuto alla persona in quanto tale e non in quanto cittadina, al possesso di un documento che attesti la regolarità del soggiorno, è in palese in contrasto con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, nella misura in cui priva di tale diritto fondamentale lo straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. In tal senso depone del resto una consolidata giu-

risprudenza costituzionale, che riconosce valore di diritto fondamentale e non di cittadinanza al diritto di contrarre matrimonio. Non a caso, l'articolo 29 della Costituzione non fa riferimento ai soli «cittadini» quali titolari di tale diritto;

premesso inoltre che:

tale norma si configura quindi come una misura che oggettivamente scoraggia la protezione del minore e della maternità in violazione di quanto disposto dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione che tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù e dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione che sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere i figli;

la norma è altresì in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita», il diritto «ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi», nonché il diritto «a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari»;

considerato che:

nonostante l'articolo 19, comma 2, lettera *d*) del testo unico sull'immigrazione preveda il divieto di espulsione e di respingimento delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 19, comma 2, lettera *d*), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;

le disposizioni in esame si pongono in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale comportando una evidente riduzione del godimento di diritti fondamentali da parte dei cittadini stranieri, nonostante la stessa legge «Bossi-Fini», all'articolo 2, preveda che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;

il disegno di legge non indica in modo chiaro quali siano gli atti per cui sussiste l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno e quali gli atti per cui tale obbligo non sussiste, creando quindi il pericolo che l'equivoca formulazione della disposizione in esame possa pregiudicare la tutela dei diritti dei minori e delle madri;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP8

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

premessso che:

all'articolo 1, comma 22, lettera l), del provvedimento in questione trae origine, secondo la relazione governativa dall'urgente necessità di prolungare da 60 a 180 giorni il trattenimento dello straniero presso i Centri di identificazione ed Espulsione in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino da parte del Paese terzo interessato o di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi;

la normativa vigente consente il trattenimento dello straniero presso i centri di identificazione ed espulsione per un termine massimo di trenta giorni prorogabili per ulteriori trenta giorni, previa in ogni caso la convalida da parte del giudice di pace. I presupposti del trattenimento per i primi trenta giorni consistono nell'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione «perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», cause, dunque, tutte ascrivibili a difficoltà di natura oggettiva, estranee alla condotta del destinatario del provvedimento. La proroga per ulteriori trenta giorni è subordinata poi al fatto che «l'accertamento della identità e nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà». Una volta scaduti detti termini massimi (60 giorni) senza aver eseguito l'espulsione, allo straniero viene intimato di lasciare il territorio nazionale; l'inottemperanza a tale ordine è penalmente sanzionata;

il disegno di legge governativo propone che, ferme restando le condizioni legittimanti il trattenimento attualmente vigenti, la durata massima dei due periodi (originario e prorogato) sia estesa a 60 giorni, così da raggiungere complessivamente quattro mesi;

al riguardo è da sottolineare come, se da un lato il disegno di legge tende, come nella relazione si osserva, ad anticipare nella legislazione nazionale il contenuto di una proposta di direttiva europea, dall'altro le modifiche proposte dal provvedimento legislativo oggi sottoposto al nostro esame appaiono assolutamente non in linea con quanto stabilito proprio in sede europea posto che la competenza in punto di convalida del prolungamento del trattenimento del singolo extracomunitario presso i CIE viene attribuita al giudice di pace, il che comporta inevitabilmente un controllo meramente «formale» sul provvedimento disposto dal Questore; controllo peraltro privo di autentico carattere giurisdizionale perché affidato appunto ad un giudice non togato, addestrato ad amministrare una giustizia «minore» ed assolutamente privo di ogni competenza in punto di libertà personale;

la scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di proroga disposti dal Questore sembra inoltre contraddire un'opzione finora affermata in ordine ai limiti delle funzioni attribuite alla

magistratura onoraria, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che reca disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* e *c)*, esplicitamente esclude dal procedimento davanti a tale giudice le disposizioni del codice di rito relative alle misure cautelari personali;

in tal modo, una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro *status libertatis*, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione;

peraltro nemmeno in materia di diritti di libertà di cui all'articolo 13 della Costituzione si giustifica la diversità di trattamento del cittadino, sottoposto al giudizio della magistratura professionale, e dello straniero, sottoposto appunto al giudizio del giudice di pace, giudizio non «minore», ma sicuramente «diverso»;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 733-B.

QP9

VITALI

Il Senato,

premesso che:

tra le diverse disposizioni del disegno di legge che generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, vi sono in particolare, i comma 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, dell'articolo 3, del disegno di legge. Queste norme autorizzano «l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti»;

la norma assegna dunque a privati, i cosiddetti «buttafuori», la tutela dell'incolumità delle persone in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; una funzione che non viene svolta neanche dalle guardie giurate che come è noto prestano opera di vigilanza o custodia a tutela delle proprietà mobiliari e immobiliari. Il rischio della disposizione in esame è che essa finisca per attribuire la gestione dell'ordine pubblico e la tutela della pubblica sicurezza, nel contesto attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, a personale privato dipendente dagli organizzatori di tali eventi o dai proprietari dei locali;

l'incolumità e la sicurezza delle persone costituisce, invece, un'attribuzione tipica ed esclusiva dell'istituzione statuale, proprio perché tali

delicatissime funzioni a garanzia della incolumità e delle libertà di tutti, devono essere esercitate nel pieno rispetto della legge e con il massimo grado di imparzialità, professionalità, proporzionalità, adeguatezza e nel rispetto dei diritti dei concittadini che solo l'autorità di pubblica sicurezza può pienamente garantire;

la norma in esame è dunque incompatibile con il principio del nostro ordinamento che assegna allo Stato il monopolio della forza, affinché questa venga esercitata nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge, a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e nel rispetto della dignità della persona, dell'uguaglianza, dei diritti e delle libertà di tutti. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova esplicito riconoscimento nel testo costituzionale che autorizza soltanto la pubblica autorità all'utilizzo legittimo di ogni forma di coercizione fisica. Qualora poi si consideri che l'attività di tale personale potrebbe di fatto esplicarsi in atti di coercizione fisica, tra l'altro non esplicitamente esclusi nella norma in questione, appare evidente che la norma potrebbe violare anche l'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui riserva alla sola pubblica autorità il potere legittimo di porre in essere atti limitativi della libertà personale secondo modalità, limiti e tempi previsti dallo stesso articolo 13 della Costituzione.

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame di tali norme del disegno di legge n. 733.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

LUMIA, DE SENA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, dopo le parole: «nonchè dall'articolo 378», aggiungere le seguenti: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629».

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo 629 e sempre che non si proceda per delitti di cui all'articolo 644».

1.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 7, sopprimere le parole: «anche in riferimento all'età».

1.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

1.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», sopprimere il terzo comma.

1.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis" sopprimere il terzo comma.

1.6

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, capoverso "Art. 341-bis", sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa o nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

1.4

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, al capoverso "Art. 341-bis" sostituire il terzo comma con il seguente: «Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso nei confronti della persona offesa, il reato è estinto».

1.7

LUMIA, Mauro Maria MARINO

Al comma 8, capoverso «Art. 341-bis», dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

«Le pene di cui al primo comma sono aumentate della metà quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nel corso di manifestazioni pubbliche o in occasione di servizi per la sicurezza delle manifestazioni sportive».

1.9

DELLA MONICA, DE SENA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

9-ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 10, aggiungere, il seguente:

«10-bis. La legge 23 luglio 2008, n. 124, è abrogata».

1.11

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, capoverso "Art. 2-bis", nel terzo comma sostituire le parole: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato» con la seguente: «attribuito».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 12, capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle politiche di integrazione».

1.13

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25.000 euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale'».

1.14

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 14, sostituire le parole da "salvo che il fatto" fino a "tre anni" con le seguenti:

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 14, dopo le parole: «ingiusto profitto», inserire le seguenti: «dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,».

1.15

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 14, sostituire le parole: «che sia privo» con le seguenti: «che sappia essere privo».

1.16

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 14, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «salvo che sia in attesa di un nuovo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.».

1.202

POLI BORTONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del presente testo unico il possesso della ricevuta attestante che il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo equivale alla titolarità di un valido permesso di soggiorno».

1.18 (testo corretto)

BAIO

Al comma 17, lettera b), capoverso "Art. 20-bis" aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Per il reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora la persona a cui è contestato il reato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, il pubblico ministero richiede al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalla quota annuale del decreto flussi, per lavoratori subordinati. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.19

BAIO

Al comma 17, lettera c), capoverso "Art. 32-bis", nel comma 4, dopo le parole: «dà lettura dell'imputazione» aggiungere le seguenti parole: «e richiede, in caso di contestazione del reato di cui alla lettera s)-bis del comma 2, dell'articolo 4, qualora l'indagato dimostri di svolgere attività di cura e di assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità, al giudice di pace, di concedere all'indagato, con proprio provvedimento, un termine di 3 mesi per regolarizzare la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia. Qualora ciò non avvenga nel termine di legge stabilito, il procedimento prosegue d'ufficio.

4-ter. Le regolarizzazioni, di cui al comma 1, qualora poste in essere, vengono defalcate dalle quote annuali, relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

4-quater. Qualora l'indagato regolarizzi la propria posizione nel termine di legge stabilito, il reato si estingue e non si applicano, nemmeno in pendenza di tale termine, le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 18.

1.21

INCOSTANTE, ADAMO, CASSON, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 18, dopo le parole: «variazione anagrafica» inserire la seguente: «non».

1.20

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 18, sostituire le parole: «possono dar luogo» con le seguenti: «non possono dar luogo».

1.22

DI GIOVAN PAOLO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 22, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 5», inserire le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

"a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.» ed il».

1.23

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.24

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), sostituire il quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato con il seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale»;

1.25

INCOStANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nell'quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza,» con le seguenti: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza,».

1.26

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, sostituire le parole: «questore della provincia» con la seguente: «comune».

1.27

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «dimora, almeno» sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.28

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, lettera c), nel quarto comma dell'articolo 5, ivi richiamato, dopo le parole: «presente testo unico» aggiungere, in fine, le seguenti: «Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini suddetti continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego».

1.29

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 22, dopo la lettera c), inserire il seguente:

«c-bis) allo straniero extra-UE che ha conseguito in Italia un titolo di studio professionale può essere prolungato e convertito per motivi di studio o lavori il permesso di soggiorno di 6 mesi al fine di consentirgli l'inserimento lavorativo. Allo studente extra-UE che ha conseguito qualsiasi titolo accademico in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere prolungato il permesso di soggiorno di 15 mesi e può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.30

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche e universitarie».

1.31

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO

Al comma 22, lettera g), sostituire le parole: «e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»; con le seguenti: «per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche».

1.33

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO

Al comma 22, lettera g), sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.204

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 22, lettera g) sopprimere la parola: «obbligatorie».

1.34

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO

Al comma 22, lettera g), sostituire la parola: «obbligatorie» con le seguenti: «e universitarie».

1.205

POLI BORTONE

Al comma 22, lettera g), dopo la parola: «obbligatorie» aggiungere le seguenti: «nonché in relazione agli atti di stato civile, per l'ipotesi di matrimonio contratto con il cittadino italiano e con straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento di cui all'articolo 29 del testo unico».

1.32

CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 22, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli inerenti agli atti di stato civile».

1.35

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente, sopprimere il comma 23.

1.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 22, sopprimere la lettera l).

1.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" sostituire le parole da: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, trascorso tale termine, non può essere disposta un'ulteriore proroga»».

1.36

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, SERRA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art.14" sopprimere le parole da: «Trascorso tale termine» fino a: «centottanta giorni».

Conseguentemente, sostituire le parole: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».

1.207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui sussista in concreto il rischio di fuga dello straniero o lo stesso abbia concorso ad evitare od ostacolare la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento e vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,».

1.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi» con le seguenti: «Trascorso tale termine, nel caso in cui il cittadino del Paese terzo interessato non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione e vi siano ritardi».

1.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «o di ritardi» con le seguenti: «nonché di ritardi».

1.210

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 22, alla lettera l), sostituire le parole: «al giudice di pace», ovunque ricorrano, con le seguenti: «al tribunale».

1.53

D'ALIA

Al comma 22, lettera l), capoverso "Art. 14" al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni», inserire le seguenti: «purché nel caso di specie non possano essere applicate allo straniero altre misure sufficienti ma meno coercitive».

1.54

D'ALIA

Al comma 22, lettera l), sopprimere il secondo periodo.

1.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 22, alla lettera l), dopo le parole: «persistono le condizioni di cui al periodo precedente», inserire le seguenti: «e purché siano stati compiuti tutti gli sforzi necessari all'esecuzione del rimpatrio dello straniero,».

1.38 (testo corretto)

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 22, sopprimere la lettera p).

1.213

POLI BORTONE

Al comma 22, lettera q), capoverso «11-bis», dopo le parole: «presente testo unico», inserire le seguenti: «prescindendo dalle quote previste d'ingresso».

1.214

Anna Maria SERAFINI

Al comma 22, lettera v), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente parola: «O».

1.39

Anna Maria SERAFINI

Al comma 22, lettera v), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 1-ter le parole da: "si trova" fino a: "tre anni" sono soppresse».

1.41

DELLA MONICA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, SERRA

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) il personale scolastico, i direttori didattici, i presidi, gli insegnanti, gli ufficiali di stato civile, nonché gli operatori sociali degli enti territoriali sono esonerati dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.40

Ignazio MARINO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, DI GIOVAN PAOLO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, VITALI, SERRA

Al comma 22, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) il personale sanitario, medico e non medico è esonerato dall'obbligo di denuncia di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale, nei casi previsti dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge».

1.215

GRANAIOLA, BIONDELLI

Al comma 22 dopo la lettera v) inserire la seguente:

«v-bis) al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19 comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della

donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi alla nascita del figlio";».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere il comma 23.

1.44

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Sopprimere il comma 23.

1.45

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 non si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data entrata in vigore della presente legge».

1.42

Anna Maria SERAFINI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Il minore degli anni 18 non è punibile per il fatto di cui al comma 16».

1.216

POLI BORTONE

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento alle province (o ai comuni) della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

1.217

POLI BORTONE

Al comma 25, capoverso «Art. 4-bis», comma 2, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «per il trasferimento ai comuni della competenza a disporre del rinnovo del permesso di soggiorno delle persone prive di precedenti penali, nonché dei criteri e delle modalità».

Conseguentemente, dopo le parole: «validità del permesso di soggiorno» inserire il seguente periodo: «Per la definizione di tali Accordi saranno sentiti i consiglieri comunali aggiunti dei comuni capoluogo da istituirsi obbligatoriamente secondo criteri e modalità previste nel Regolamento di cui sopra».

1.46

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 25, capoverso "Art. 4-bis", sopprimere il terzo comma.

1.47

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 25, capoverso "Art. 14-bis", sostituire il terzo comma dell'articolo 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

«3. La stipula dell'Accordo di integrazione non è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di stranieri:

a) richiedenti o aventi diritto al soggiorno per protezione umanitaria;

- b) soggiornanti per motivi umanitari;
 - c) soggiornanti per motivi familiari;
 - d) familiari di cittadino dell'Unione europea;
 - e) minori degli anni diciotto;
 - f) entrati in Italia per ricongiungimento familiare;
 - g) donne in stato di gravidanza o nei tre anni successivi alla nascita del figlio cui provvedono».
-

1.48

LUMIA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà a due terzi"».

1.218

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 29.

1.49

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

1.50

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,

della legge 8 novembre 2000, n. 328», *con le seguenti*: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.51

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 29, dopo le parole: «della legge 8 novembre 2000, n. 328,» *inserire le seguenti*: «nonché a seguito di un'accurata indagine volta a valutare le condizioni personali e familiari del minore e le sue esigenze di tutela,».

1.52

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 30, dopo le parole: «e dal comma 22,» *sostituire le parole*: «lettera l)» *con le seguenti*: «lettera c)».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

le polemiche sul fenomeno delle migrazioni devono lasciare il posto a discussioni costruttive e decisioni responsabili. Tale fenomeno è comunque destinato a durare a lungo nel tempo e, secondo alcune stime, a crescere fino a raddoppiare nei prossimi quaranta o cinquant'anni, incidendo profondamente sui processi economici, politici e sociali del bacino del Mediterraneo. Se per i paesi di origine l'immigrazione regolare è quasi sempre una triste necessità, per quelli di arrivo è certamente una opportunità da cogliere e governare con saggezza, prestando attenzione tanto alle esigenze del proprio sistema produttivo quanto ai problemi della integrazione di chi viene in Europa solo per lavorare e vivere in pace;

l'immigrazione clandestina, invece, è la patologia di questo grande e positivo fenomeno e, almeno in linea teorica, si prevede che essa tenderà ad aumentare. Quella via mare è la forma più povera, più disperata e più pericolosa di immigrazione irregolare, che più volte ha dato esiti tragici. L'aggravarsi della situazione, soprattutto negli ultimi mesi, deve essere affrontata con misure efficaci, basandoci principalmente sulle nostre risorse e sul buon funzionamento delle intese bilaterali con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori;

il modo più efficace di contrastare questa drammatica patologia è quello di favorire l'immigrazione legale, in armonia con le esigenze di sviluppo dell'Europa ed in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti;

in Italia più del 70 per cento delle 31.200 domande d'asilo presentate nel 2008 provengono da persone sbarcate sulle coste meridionali del Paese. Il 75 per cento circa dei 36.000 migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2008 – due su tre – ha presentato domanda d'asilo, sul posto o successivamente, mentre il tasso di riconoscimento di una qualche forma di protezione (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria) delle persone arrivate via mare è stato di circa il 50 per cento. Nel 2008, il maggior numero di domande di asilo in Italia è stato presentato da cittadini provenienti dalla Nigeria, seguiti da persone in fuga dalla Somalia e dall'Eritrea, dall'Afghanistan, dalla Costa d'Avorio e dal Ghana;

il 4 febbraio 2009 il ministro Maroni ha sottoscritto il protocollo di attuazione dell'accordo di collaborazione Italia-Libia sottoscritto in data 29 dicembre 2007 dal ministro Amato. Il Governo in carica ha dato attuazione al suddetto accordo e ha approvato il Trattato di amicizia partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giammariria libica popolare socialista che, tra le altre cose, prevede all'articolo 19 accordi di collaborazione per combattere l'immigrazione clandestina;

gli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, della Convenzione ONU contro la Tortura, dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, vietano tassativamente il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo. Il principio del *nonrefoulement* è contenuto nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 e recita: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;

il provvedimento in esame con l'articolo 1, comma 13, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del riconoscimento dello *status* di rifugiato, modificando le procedure per il riconoscimento giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento (articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

al comma 16 dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati, introduce il nuovo reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si tratti nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68 del 2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). L'introduzione del nuovo reato comporterà un eccezionale aggravio per l'attività giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese inoltre, secondo quanto enunciato dal CSM, non ne deriverà alcun effetto deterrente, una contravvenzione infatti punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili né, sempre secondo il CSM, si eviterà la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporre l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non già carenze normative ma difficoltà di carattere amministrativo e organizzativo). Inoltre il CSM denuncia una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati

dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non più dotati) di valido titolo di soggiorno;

l'articolo 1, comma 22, lettera l, introdotto dalla Camera dei deputati estende, novellando il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico, fino ad un massimo di 180 giorni il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. La possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i CIE renderebbe, come auspicato dal CSM, opportuno instaurare un controllo sulle modalità e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero,

impegna il Governo:

a riferire, con cadenza semestrale, al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei richiedenti asilo in Italia.

G1.101

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

considerato che:

il decreto flussi 2007 prevedeva il rilascio di 170 mila nullaosta e ha introdotto l'*iter* telematico per ottenere il permesso di soggiorno che viene rilasciato in base all'ordine cronologico delle istanze, inviate direttamente dai singoli datori di lavoro o tramite i patronati. Inviata nei tre clic day: il primo il 15 dicembre 2007 riservato ai datori intenzionati ad assumere cittadini di Paesi che hanno firmato accordi di cooperazione con l'Italia; il secondo il 18 dicembre 2007 per colf e badanti, il terzo il 21 dicembre 2007 per le richieste riguardanti i cittadini di Paesi senza accordi di cooperazione e per lavori diversi dall'assistenza alle famiglie.

Le istanze inviate via Internet nei tre giorni furono 740 mila. La maggior parte delle domande di assunzione provenivano da Milano (80 mila istanze), Roma (48 mila), Brescia (45 mila), Napoli (25 mila) Bergamo e Torino (entrambe con 23 mila). Richieste lontanissime dai posti messi a disposizione, basti pensare che Milano aveva a disposizione 7 mila nullaosta, Roma 15 mila.

Il decreto flussi del 2008 prevedeva l'ingresso di 150 mila stranieri e garantiva una priorità alle badanti (105.400 e 44.600 posti ai lavoratori riservatari).

Secondo le associazioni di settore come Acli colf sono circa 600 mila i lavoratori invisibili in ambito domestico (la stima comprende anche gli italiani).

Le domande di assunzione e le istanze di nullaosta inviate nel dicembre 2007 riguardavano in molti casi lavoratori che già si trovavano in Italia e che lavoravano allora, e lavorano tutt'oggi, nelle case di quei datori di lavoro. Lavoratori «invisibili», ma di cui si conosce tutto, dati anagrafici, residenza e luogo di lavoro. Datori di lavoro «inesistenti» che non possono pagare contributi Inps.

Dal 1998 esiste il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori privi di permessi di soggiorno idoneo al lavoro. La legge Bossi-Fini ha appesantito la sanzione e il di sicurezza dello scorso anno l'ha incrementata: si rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5 mila euro.

Considerato inoltre che, lo stato di irregolarità non è voluto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, ma dall'impossibilità di essere regolarizzato, in alcuni casi perché il clic dell'istanza è stato fatto un minuto dopo da una istanza che invece è stata regolarizzata,

impegna il Governo:

a prevedere le misure necessarie a regolarizzare quei rapporti di lavoro che dal dicembre 2007 aspettano il nulla osta attraverso una misura specifica quale un nuovo decreto flussi *ad hoc*.

G1.102

ROILO, TREU, CASSON, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito dell'esame del disegno di legge reca numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, con l'obiettivo di rendere maggiormente restrittive le condizioni per l'ingresso degli stranieri;

in realtà nel Paese sono presenti migliaia di cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa remunerata e, nei fatti, soddisfano tutte le garanzie, sia dal punto di vista della disponibilità di mezzi di sostentamento che della idonea sistemazione alloggiativa, per poter richiedere il permesso di soggiorno e poter regolarizzare la propria presenza;

la normativa vigente, inoltre, non prevede la possibilità per il cittadino straniero di richiedere un permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro che possa essere rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno

in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi, mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio, mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale, una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale;

il permesso di soggiorno citato potrebbe essere rilasciato per la durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno;

ai requisiti sopra descritti può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati;

nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, sarebbe tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388;

il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro deve avere la facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro dovrebbe essere convertito su richiesta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un complessivo riordino della normativa in materia, la possibilità per i lavoratori stranieri di poter usufruire di un permesso di soggiorno denominato permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro, al fine di consentire ai cittadini stranieri, aventi i requisiti precisati in premessa, sia per quanto riguarda i mezzi di sostentamento che l'idonea sistemazione alloggiativa, di potersi dedicare alla ricerca di un'occupazione altrimenti difficile dall'estero senza che l'eventuale datore di lavoro possa avere conoscenza diretta del cittadino straniero in questione.

G1.103

GIAMBRONE, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

rimangono immutate le disposizioni che prevedono che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

considerato che l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dall'articolo 1 comma 16 del disegno di legge in esame, prevede l'introduzione di un reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno irregolari dello straniero e che a causa dell'introduzione di tale fattispecie ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;

considerato altresì che l'articolo 6, comma 2, del testo unico immigrazione, di cui al decreto-legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico e che permane inalterato il divieto tassativo di cui al comma 5 del citato articolo 35, che dispone che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

valutato quindi che nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato articolo 35 comma 5 del testo unico opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio,

impegna il Governo:

a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, impartendo opportune direttive alle regioni affinché l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, non comporti alcuna segnalazione alle autorità salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G1.104

Anna SERAFINI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame stabilisce che il permesso di soggiorno di cui sono titolari i minori stranieri non accompagnati può essere convertito in permesso per lavoro o studio al compimento della maggiore età soltanto se i minori sono affidati o sottoposti a tutela e se hanno seguito un progetto di integrazione di almeno due anni;

secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia segnalati al 31 dicembre 2008 sono in totale 7.797 e la maggior parte ha un'età compresa tra i 16 (26,22%) ed i 17 anni (50,58%);

in particolare, secondo il Rapporto finale di monitoraggio delle comunità alloggio per minori in Sicilia svolto da *Save the Children* Italia, nell'ambito del Progetto Praesidium III, i minori in tali comunità alloggio da maggio 2008 a febbraio 2009 sono stati 1.860 (sui circa 2000 sbarcati a Lampedusa nello stesso periodo), la maggior parte di età compresa tra i 16 ed i 17 anni;

i tempi necessari per l'apertura della tutela e lo scarsissimo utilizzo dell'istituto dell'affidamento familiare (solo al 19% dei minori (335 su 1860) transitati in comunità è stata aperta la tutela) rappresentano i profili di maggiore criticità;

tale disposizione, oltre a costituire una grave violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comporterà il rischio di allontanamento dalle comunità di molti minori prima del compimento del diciottesimo anno di età;

impegna il Governo:

a disporre con la massima urgenza ogni misura necessaria a garantire adeguata tutela dei diritti dei minori che per cause non dipendenti dalla loro volontà non sono stati sottoposti a tutela o affidati, ovvero, ancorché sottoposti a tutela o affidati, non sono stati inseriti in un progetto di integrazione per la durata di due anni.

G1.105

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CASSON, BIANCO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, Anna SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premessi che:

dopo la modifica apportata al testo originale, l'articolo 1, comma 22, lettera g) del provvedimento stabilisce ora che non sia più necessaria la presentazione di un documento atte stante la regolarità del soggiorno in Italia per l'accesso ai pubblici servizi; pertanto parrebbe esclusa la presentazione del permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione dei minori alla scuola pubblica;

è necessario altresì rilevare che a causa dell'introduzione della fattispecie relativa al reato di immigrazione clandestina – di cui all'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame – in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 362 del c.p., ciascun incaricato di pubblico servizio ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui ha avuto notizia nell'esercizio a causa delle sue funzioni;

pertanto gli operatori della scuola, in quanto incaricati di pubblico servizio, rischierebbero di incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 362 c.p. qualora omettessero di denunciare la presenza nella scuola di minori immigrati privi di documento atte stante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;

il combinato disposto delle nuove norme introdotte dal provvedimento con le disposizioni già vigenti è fortemente lesivo dell'esercizio del diritto allo studio, costituzionalmente sancito, poiché indurrebbe gli stranieri privi di permesso di soggiorno a non iscrivere i minori – irresponsabili della propria condizione – alla scuola pubblica al fine di non correre il rischio di essere denunciati e conseguentemente rimpatriati nel proprio Paese d'origine,

impegna il Governo:

a garantire effettivamente prima delle prossime iscrizioni scolastiche il diritto allo studio ai minori presenti nel nostro Paese a prescindere dalla condizione personale o giuridica dei propri genitori;

ad adottare prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far sì che la norma citata in premessa includa) percorsi scolastici di ogni ordine e grado.

G1.106

Annamaria SERAFINI, BIANCHI, CASSON, BIANCO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni sanitarie ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali o continuative, per malattia o infortunio, ed i programmi di medicina preventiva a soggetti privi delle risorse economiche sufficienti;

tutti i bambini da 0 a 18 anni, anche se irregolarmente presenti in Italia, hanno diritto a cure mediche di base e specialistiche e a esami clinici gratuiti presso le strutture pubbliche o convenzionate, ospedaliere o territoriali;

il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati – prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

la Convenzione sui diritti del fanciullo redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce: all'articolo 3 il principio che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, come considerazione preminente, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, sia sempre e comunque prima di tutto tutelato, l'interesse superiore del bambino; all'articolo 6 il principio del riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sua sopravvivenza e il suo sviluppo;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia introduce un cambiamento radicale di prospettiva perché impegna gli Stati parti ad adoperarsi non solo per proteggere l'infanzia e rispondere ai suoi bisogni fondamentali, ma anche per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in quanto soggetti di diritti al pari degli adulti, indipendentemente dalla loro condizione giuridica rispetto al territorio in cui dimorano,

impegna il Governo:

a mantenere per tutti minori presenti nel nostro Paese, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, le prestazioni socio-sanitarie, in particolare le prestazioni sanitarie pediatriche, urgenti e non, in ospedale, sul territorio o nei consultori;

a garantire la continuità delle cure anche attraverso l'assistenza pediatrica di base.

G1.107

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, MAURO MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);

considerato che:

il vigente comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione – come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame – prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;

l'articolo 10-*bis* – introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame – prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

considerato che:

v'è il rischio di un'interpretazione non univoca della normativa in quanto l'introduzione del reato di immigrazione irregolare di cui al citato art. 10-*bis* e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi possono apparire in contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;

valutato tuttavia che:

nell'ambito dell'accesso e fruizione dei servizi sanitari la perdurante disposizione di cui al citato art. 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione opera, secondo il principio di specialità, quale norma di esenzione dell'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;

preso atto:

della inderogabile necessità di fornire chiare ed in equivoche disposizioni applicative che non portino, nella prassi, a rendere inefficace o incerta l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del testo unico sull'immigrazione,

impegna il Governo:

a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione, anche impartendo opportune direttive agli uffici centrali e alle regioni, essendo palese che non solo non sussiste alcun obbligo ma neanche la facoltà di denuncia degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno che si rivolgano alle strutture sanitarie, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

G1.108

MARCENARO, CASSON, BIANCO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PERDUCA, PORETTI, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, GALPERTI, LATORRE, INCOSTANTE, Mauro MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – abrogato nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati – prevede che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;

l'articolo 365 del codice penale «Omissione di referto» recita: «Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a

euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.»;

premesso inoltre che:

l'articolo 10-*bis* – introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16 del provvedimento in esame – prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro;

alla luce dell'introduzione di questo nuovo reato si tratta di capire se, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta dovrebbe essere trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale, che sanzionando la «Omissione di referto», si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;

riguardo al rapporto di specialità, risulta evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario si dovrebbe applicare questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;

la distinzione non è di poca importanza: infatti poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, dovrebbe venire meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;

escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 intende vietare;

premesso inoltre che:

il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);

considerato che:

l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione – come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del provvedimento in esame – prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero pre-

sente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione;

non c'è tuttavia un'interpretazione univoca sull'obbligo o meno di denuncia da parte del personale sanitario, medico o non medico, in quanto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi risultano in stridente contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35;

impegna il Governo:

a garantire la piena e chiara applicazione dell'articolo 35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, essendo palese, senza alcun dubbio, che nei loro confronti non solo non sussiste alcun «dovere» di denuncia, ma neanche la facoltà da parte del personale sanitario medico e non medico.

G1.109

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, comma 2 del testo unico in materia di immigrazione prevede che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati;

la lettera g) del provvedimento in esame elimina dalle eccezioni all'obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all'accesso a pubblici servizi. Per quanto riguarda questi ultimi, rimangono però esclusi dall'obbligo di esibizione dei documenti i provvedimenti inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie;

per atti di stato civile si intendono gli atti di acquisto della cittadinanza (legge n. 91 del 1992), gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici (ora esclusi dall'obbligo di esibizione)

e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.);

la disposizione di cui alla lettera g) crea un sistema indiscriminato di restrizioni per i cittadini stranieri irregolarmente presenti non solo, per esempio, di contrarre matrimonio, limitando così il diritto fondamentale alla creazione di una famiglia, ma anche di dichiarare la nascita e il riconoscimento dei figli, con un grave svantaggio ed una discriminazione per i minori stranieri figli di genitori irregolari;

si teme che possa aumentare il numero di partorienti che non si rivolgeranno all'ospedale per partorire, sia che intendano riconoscere il figlio o meno. L'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per ottenere il rilascio di atti dello stato civile, di cui all'articolo 1, comma 22, lett. g) farà sì che nessuna «madre clandestina» denuncerà più la nascita del figlio. Ciò determinerà non solo un aumento del numero di parti non assistiti con le nefaste conseguenze sulla salute del bambino e della partorientessa stessa, ma rischierà di far aumentare significativamente il numero di neonati abbandonati nei cassonetti o in luoghi insicuri mettendo a rischio la loro stessa vita. I minori sarebbero completamente invisibili, e non registrati in alcuna anagrafe;

la possibile mancata iscrizione anagrafica di minori clandestini dovuta all'introduzione dell'obbligo di esibire all'Ufficiale dello Stato civile il permesso di soggiorno da parte di chi opera la dichiarazione di nascita comporterebbe come possibili conseguenze che i minori finirebbero con l'essere facile mercato per la criminalità organizzata per i più turpi traffici (da quello degli organi, al mercato dello sfruttamento sessuale, alla riduzione in schiavitù); non verrebbero iscritti a scuola, finirebbero con l'essere esclusi dal circuito virtuoso della scolarizzazione; con l'ulteriore conseguenza di rimanere non integrati nel tessuto culturale e sociale nazionale, di essere privi di istruzione anche elementare e di trascorrere il tempo (usualmente dedicato dai coetanei alla scuola) in situazioni non strutturate e quindi di per sé preda della criminalità organizzata o comunque di possibili percorsi devianti; tali minori non verrebbero denunciati allo stato civile, perdendo il diritto al nome, all'identità e all'appartenenza etnica, familiare e nazionale; tali minori non accedrebbero alle cure sanitarie, con aggravio delle loro condizioni di salute e pericolo per loro stessi, ma divenendo anche possibili focolai di infezione; non potrebbero accedere agli istituti pubblici deputati al sostegno e cura di situazioni di disagio psichico finendo inevitabilmente sospinti verso la devianza e la pericolosità sociale;

la norma in oggetto, insieme all'istituzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato di cui al comma 16 dell'articolo 1, desta molta preoccupazione perché avrebbe come immediata conseguenza, quella di spingere alla completa invisibilità una parte consistente della popolazione straniera, relegando così gli irregolari alla totale marginalità sociale, con la conseguente esclusione dei minorenni, per i quali non è prevista alcuna forma di tutela, da qualunque servizio di base. In tal modo verrebbero negati quei diritti fondamentali che dovrebbero ormai essere acquisiti per tutti;

i diritti all'identità personale (art. 2 Cost.), alla salute (art. 32 Cost.), all'istruzione (art. 34 Cost.) sono diritti inviolabili che la nostra Costituzione assicura a ogni individuo. Sempre la Carta Costituzionale non tollera discriminazioni nella tutela dei diritti inviolabili della persona, assicurandone altresì pieno sviluppo e dignità. In particolare i bambini, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, sono tutelati dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, divenuta legge del nostro Stato nel 1991, che tutela espressamente il diritto alla nazionalità, all'identità etnica e culturale, alla genitorialità, all'educazione e alla salute intesa come diritto al pieno sviluppo psicofisico e vieta espressamente i trattamenti disumani e degradanti.

Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea espressamente prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (art. 24). È compito della nostra Repubblica garantire tali diritti e «adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2, comma II, Cost.);

impegna il Governo:

ad eliminare l'obbligo per lo straniero di esibire la carta e il permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile e l'accesso a pubblici servizi.

G1.110

ANNA MARIA SERAFINI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Il Senato,

premessi che:

l'aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati, affidati e accolti presso istituti e centri di accoglienza dei comuni, ha accresciuto le difficoltà di gestione da parte degli amministratori locali e rappresenta ormai un problema a cui non è più possibile prescindere;

la soluzione del rimpatrio dei minori non accompagnati, affinché sia effettivamente «assistito» e non meramente coatto, necessita di attivare un processo di identificazione del minore, di «tracing» dei familiari e di indagine sulle opportunità assistenziali, formative e lavorative offerte nel Paese di origine, e quindi di accoglienza e reinserimento nel medesimo, che veda il coinvolgimento di organismi internazionali quali possono essere la Croce Rossa, l'Unicef, l'Unhcr, i servizi sociali del Paese di origine, le ONG,

impegna il Governo:

a predisporre il rimpatrio dei minori non accompagnati al loro Paese d'origine solo ed esclusivamente quando vi sia il superiore interesse del minore, così come disposto dalla raccomandazione del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenuti nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.

G1.111

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

premesso che:

la gestione dei Centri di identificazione ed Espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verificare le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, autorevolmente presieduta dall'ambasciatore Staffan de Mistura, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;

il provvedimento attualmente in discussione prevede il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di 180 giorni (rispetto ai 60 attualmente previsti);

i Cie attualmente operativi sono 10, per una capienza complessiva di 1.219 posti;

negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Cie, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;

si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;

all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento

all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;

all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a cui carico sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;

ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione presieduta nella scorsa legislatura dall'ambasciatore Staffan de Mistura.

G1.112

CASSON, MARITATI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Il Senato,

premessi che:

la gestione dei centri di identificazione ed espulsione presenta indubbi rilievi sul piano sociale: nella scorsa legislatura venne istituita presso il Ministero dell'Interno una commissione di ispezione per verifi-

care le condizioni all'interno di quelli che allora si chiamavano centri di permanenza temporanea, che giunse alle conclusioni, dopo sei mesi di lavoro, che l'attuale sistema di gestione dell'immigrazione tramite i CIE non risponde alle complesse problematiche del fenomeno, non consente una gestione efficace dell'immigrazione irregolare, comporta disagi alle forze dell'ordine e alle persone trattenute e, infine, comporta costi elevatissimi con risultati non commisurati;

il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'articolo 1, comma 22, lettera l), il prolungamento del trattenimento degli immigrati irregolari all'interno di questi centri fino ad un periodo massimo di centottanta giorni (rispetto ai sessanta attualmente previsti);

i Cie attualmente operativi sono dieci, per una capienza complessiva di 1.219 posti; negli scorsi mesi il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione di 10 nuovi Ci e, con l'obiettivo di avere un centro in ogni regione; il costo stimato per la costruzione dei nuovi Cie e la ristrutturazione di quelli esistenti è di 223 milioni di euro dal 2008 al 2010, mentre i costi per la permanenza degli stranieri nei centri sono stimati in 300 milioni di euro dal 2008 al 2010;

si prevede che il numero dei posti disponibili nei Cie passerà dagli attuali 1.219 a 4.640, ma il limite della detenzione, come prima ricordato, salirà da 60 a 180 giorni, con il conseguente rischio che la disponibilità dei posti si esaurisca presto, dato che il 40 per cento dei migranti trattenuti nei Cie non viene rimpatriato, con un conseguente aumento dei costi di mantenimento;

all'interno dei Cie gli standard dei servizi garantiti alla persone ivi trattenute sono assolutamente insufficienti, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale; alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori; la non adeguata qualità dei servizi erogati dipende anche dall'insufficiente standard logistico offerto; si pensi, ad esempio, alla mancanza di spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, alle camere sovraffollate o ai bagni insufficienti;

all'interno dei Cie si registra inoltre la presenza di situazioni diversissime tra loro, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'ordine pubblico nonché della condizione umana e sociale delle persone trattenute. Tale mescolanza, esasperata dalla elevata presenza di ex detenuti, penalizza in modo particolare gli stranieri a carico dei quali sussistono solo provvedimenti di allontanamento conseguenti alla perdita di regolarità di soggiorno, nonché di persone più deboli e vulnerabili e bisognose di protezione sociale che sono esposte ad un clima di costante tensione e potenziale intimidazione interna agli stessi centri,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, ciò con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di orientamento e assistenza legale, nonché alla qualità ed al numero degli interpreti/mediatori;

a garantire uno standard logistico omogeneo all'interno dei Cie e, quindi, l'esistenza di adeguati spazi comuni per le attività ricreative e per la fase di ascolto mirato, nonché un numero di camere e di bagni commisurato alla presenza degli extracomunitari ivi trattenuti;

ad adottare quanto prima ogni utile provvedimento atto a garantire, con riferimento alla lotta alla immigrazione clandestina, una diversificazione delle risposte per categorie di persone e, quindi, una maggiore gradualità e proporzionalità delle misure di intervento, con ciò evitando forme di detenzione amministrativa per tutte quelle categorie di persone per le quali non c'è esigenza di trattenimento, così come suggerito dalla commissione di ispezione citata in premessa.

G1.113

MARITATI, CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 22, lettera l) del provvedimento in esame prevede il prolungamento fino a centottanta giorni, rispetto agli attuali sessanta, di detenzione nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) per lo straniero entrato irregolarmente in Italia;

la permanenza per un periodo così lungo in questi centri non può essere in alcun modo accettata in quanto lesiva di tutti i più elementari diritti della persona;

molte organizzazioni umanitarie associazioni, enti locali denunciano le pessime condizioni di vita nei CIE, il non rispetto dei diritti umani e l'assoluta incapacità di garantire standard minimi di accoglienza,

impegna il Governo:

a costituire un osservatorio sulle condizioni dei CIE e degli altri centri per immigrati con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del terzo settore anche per elaborare un resoconto annuale contenente valutazioni e proposte.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "nell'articolo 51 comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*".

1-*ter*. A far data dal 1° marzo 2010, al Procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato. Dal 1° marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia assume la denominazione di "Direzione nazionale contro la criminalità organizzata"».

2.2

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "se del caso collegamenti reciproci.", sono aggiunte le seguenti: "A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento"».

2.4

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

''*f*-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.''.».

2.5

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è abrogato».

2.6

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 11 sostituire le parole da: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro» a «all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.» con le seguenti:

«5. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'am-

ministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali su beni mobili con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Nella redazione degli elenchi l'amministratore giudiziario si avvale delle risultanze delle scritture contabili dell'impresa, sentita la persona, nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

6. Se dalla relazione e dagli uniti elenchi risultano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, non può farsi luogo a dichiarazione dello stato di insolvenza prima della definizione del procedimento di verifica dei crediti. In questo caso il giudice delegato riferisce al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla gestione dell'impresa e sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

7. Il giudice delegato assegna ai creditori ed ai titolari di diritti reali mobiliari un termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti. Il decreto deve essere notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, almeno sessanta giorni prima della scadenza del detto termine.

8. In caso di sequestro di azienda di imprenditore individuale, la domanda di verifica non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione dei termini di decadenza nei rapporti tra i creditori e la persona nei confronti della quale è proposta la misura di prevenzione o l'intestatario dell'impresa.

9. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, ovvero quello prorogato in caso di mancata o tardiva notifica del provvedimento indicato nel comma 7, il giudice delegato procede all'accertamento dei diritti, della loro opponibilità al sequestro. Dell'esito della verifica viene data comunicazione ai singoli interessati dall'amministratore giudiziario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

10. Avverso il provvedimento di rigetto, ciascun interessato può proporre reclamo al tribunale.

11. All'esito dei reclami, il giudice delegato, compiute le opportune verifiche, approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo.

12. Prima della chiusura della verifica dei crediti prevista dal comma 9, l'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa ed autorizzato dal giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati ed ai crediti degli imprenditori per i finanziamenti, per le vendite e le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore della impresa nei sei mesi precedenti il sequestro.

13. L'amministratore giudiziario, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e del piano di ristrutturazione dell'impresa, autorizzato dal giudice delegato, procede, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, alle ripartizioni parziali e finali delle somme disponibili in favore dei creditori ammessi allo stato passivo, nonché agli accantonamenti in relazione ai crediti per i quali vi sia reclamo o che non siano stati ammessi in via definitiva.

14. In caso di accoglimento del reclamo il giudice delegato dispone lo svincolo degli accantonamenti già eseguiti e la loro corresponsione. In caso di rigetto, resta fermo l'obbligo degli accantonamenti fino all'esito del procedimento di prevenzione. Fino alla pronuncia di confisca sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti quando il creditore prova di non aver potuto presentare l'istanza tempestivamente per causa a lui non imputabile.

15. Dopo la confisca, lo stato passivo, contenente l'indicazione dei crediti ammessi e la specificazione di quelli non ancora soddisfatti, con i rispettivi importi e con le cause di prelazione che li assistono, nonché l'elenco dei riparti, degli accantonamenti eseguiti e degli acconti prestati, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Al contempo, il giudice delegato dispone la revoca degli accantonamenti e l'attribuzione delle Somme al patrimonio aziendale.

16. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti fanno stato nei confronti dell'Erario. Delle obbligazioni risponde l'affittuario o l'acquirente dell'azienda ed in via sussidiaria lo Stato, ma nei limiti del valore dell'azienda confiscata; entro i medesimi limiti risponde lo Stato nell'ipotesi di liquidazione dell'impresa.

17. In ogni caso i provvedimenti di esclusione dei crediti e dei diritti dei terzi non pregiudicano le rispettive ragioni nei confronti dell'imprenditore individuale, degli eventuali soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

18. Se dalla relazione iniziale presentata al giudice delegato in adempimento delle disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione risulta che l'impresa versa in stato di insolvenza, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato, chiede al tribunale competente la dichiarazione di fallimento. Analogamente si procede nel caso in cui l'insolvenza sopravvenga nel corso del procedimento di prevenzione e comunque prima della confisca.

19. Se l'azienda in sequestro appartiene a società cooperativa, il tribunale ne dichiara il fallimento anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

20. A seguito della dichiarazione di fallimento, il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue, ma gli effetti della confisca restano sospesi fino alla definizione della procedura concorsuale e si producono relativamente ai beni che residuano ed a quelli indicati nel comma 39.

21. Salvo che sia già intervenuta pronuncia che costituisce titolo nei confronti del fallimento, l'accertamento dei diritti dei terzi, diviene improcedibile ed i terzi devono riassumere i giudizi già intrapresi, ove consen-

tito, ovvero procedere secondo quanto previsto dalla normativa fallimentare.

22. I beni aziendali, compresi gli eventuali accantonamenti previsti dai precedenti commi, sono presi in consegna dal curatore ai sensi degli articoli 84 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

23. Nel corso del procedimento di prevenzione, e salvo che sopraggiunga revoca del sequestro o della confisca, si applicano al fallimento le disposizioni della presente sezione.

24. Salvo che non sia diversamente disposto, l'amministratore giudiziario deve essere sentito tutte le volte in cui le norme di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, prevede che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

25. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono un'attestazione.

26. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve provare il rapporto che ne legittima il possesso.

27. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, o di un suo coadiutore, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

28. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione con ricorso al giudice delegato entro 15 giorni dal deposito del provvedimento di ammissione. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

29. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro.

30. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo. Ovvero all'ammissione tardiva di un credito, emerga che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 29 sia stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvenano documenti decisivi prima ignorati, può essere proposta, anche da parte del pubblico ministero o dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, domanda di revocazione relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa. L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa, il curatore può intervenire in giudizio. Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano ac-

cantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati. Se il procedimento di prevenzione si conclude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato rischio della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.

31. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede a nonna degli articoli da 107 a 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.

32. Tuttavia, quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi con la riserva prevista dal comma 28, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.

33. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

b) le persone condannate, con sentenza definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) le persone cui sia stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

d) il coniuge ed i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

34. Sono vietate le offerte per persona da nominare.

35. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario ed al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati dal comma 33, ovvero di persona che ha agito per loro conto.

36. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 33 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 100 a euro 1000.

37. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti di seguito, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.

38. Fino a tale momento, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi con la riserva prevista dal comma 28, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

39. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni in tema di destinazione dei beni confiscati.

40. A seguito del pagamento delle spese della procedura fallimentare e dell'integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori, i beni e le residue attività aziendali oggetto di confisca sono acquisiti al patrimonio dello Stato e consegnati, senza ritardo, all'amministratore giudiziario.

41. In ogni caso l'esclusione dei crediti e dei diritti per inopponibilità al sequestro o per difetto dei presupposti di opponibilità indicati nel comma 28, non pregiudica le ragioni dei titolari nei confronti dell'imprenditore individuale, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti.

42. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni dei precedenti commi, in quanto compatibili.

43. Il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al tassatore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 42.

44. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario sia stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.'».

2.7

LUMIA, CASSON, GHEDINI, BIANCO, CAROFIGLIO, DE SENA, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti.

«11-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell'interesse dei soggetti assegnatari per l'effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni criminali da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due

distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell'organo di gestione di cui al comma 1-*sexies*, secondo i criteri stabiliti dal presente comma e dal Regolamento di cui al comma 11-*octies*.

11-*ter*. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso consorzi fidi di cui al comma 11-*septies*.

11-*quater*. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni criminali da essi subite. L'indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all'importo massimo di 2 milioni di euro. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell'ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all'autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere presentata entro 7 giorni dal fatto, dovrà indicare i beni danneggiati e l'importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell'ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l'ente assegnatario abbia la disponibilità. L'erogazione dell'indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. La fruizione dell'indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

11-*quinquies*. Possono partecipare alle sezioni del fondo di cui al comma 11-*ter*, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I contributi di cui al precedente periodo si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.

11-*sexies*. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da un rappresentante indicato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da un rappresentante indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute, nonché da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su indicazione degli enti pubblici

e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

11-septies. I Consorzi fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al comma 1-ter. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L'ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal comma 11-octies.

11-octies. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 11-bis è pari all'importo di 5.000.000 di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni cooperative riconosciute, predispone uno schema di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11-nonies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-octies, valutato in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.8

CASSON, BIANCO, CAROFIGLIO, LUMIA, INCOSTANTE, LATORRE, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, CHIURAZZI, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE SENA, MARITATI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 11 inserire il seguente.

«11-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzio-

namento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al presente comma. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

2.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 13, lettera c), dopo la parola: «professionale» inserire le seguenti: «almeno decennale».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 19, lettera a), capoverso "m-ter", sopprimere le parole da: «, salvo» fino alla fine del periodo.

2.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648,

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

22-ter. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

22-quater. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) all'articolo 379, primo comma, le parole: ''articoli 648, 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''articoli 648 e 648-bis'';

b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: ''dagli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: ''di cui agli articoli 648-bis e 648-ter'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 648-bis''».

2.12

CASSON, PEGORER, ROILO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quella offesa dai reati di cui agli articoli 589, comma 2, e 590 comma 2 limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.13

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

''4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600-ter, comma 1, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto''.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

2.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

''d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale''».

2.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 28 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al medesimo comma, sostituire le parole: ''dallo stesso comma''» con le seguenti: «dai suddetti commi».

2.17

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

''8-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle norme del codice di procedure penale, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo''».

2.18

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '' , con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni''».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

FLERES

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha apportato modifiche all'articolo 18, comma 10, e all'articolo 67, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, volte, rispettivamente, a prevedere che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici, e a integrare l'elenco delle autorità ammesse a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, inserendovi, alla lettera l-*bis*), i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ciò al fine evidente di assicurare a questi in pieno esercizio delle loro funzioni, nel rispetto dei principi costituzionali;

con circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, sono state fornite alcune indicazioni per la precisa individuazione delle figure titolari della prerogativa di visitare i suddetti istituti;

in particolare, sono previsti limiti che stravolgono il senso del dettato normativo o, addirittura, determinano discriminazioni, palesemente incostituzionali, tra tipologie diverse di reclusi. Tale circolare, in alcune sue parti, provoca altresì una sorta di assurdo conflitto tra i diritti dei reclusi nei rapporti con i familiari ed il ricorso all'attività del garante da parte dei reclusi medesimi,

impegna il Governo:

a dare opportune disposizioni affinché venga ritirata la circolare n. 3618/6068 del 2 aprile 2009, emanata dal capo dipartimento del DAP, in quanto contraria allo spirito dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n.14, e fortemente limitativa delle prerogative e dei poteri dei garanti dei diritti fondamentali dei detenuti intesi sia come uffici, sia come organi monocratici, considerato che la citata legge non prevede nessuna delle limitazioni indicate nella circolare;

a convocare il coordinamento dei garanti regionali per individuare concordemente soluzioni attuative del sopracitato decreto-legge n. 207 del 2008, compatibili con le esigenze penitenziarie e con il pieno e corretto esercizio delle funzioni di garante dei diritti dei detenuti.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi da 7 a 13.

3.2

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 7.

3.3

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire la seguente: «non».

3.4

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «personale addetto ai servizi» sostituire le parole: «di controllo», con le seguenti: «di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

Conseguentemente, sempre al comma 7, dopo le parole: «in pubblici esercizi,» sopprimere le seguenti: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti».

3.5

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti».

3.6

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, sostituire le parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti», con le seguenti: «per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

3.7

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «in pubblici esercizi,» sostituire le parole: «anche a tutela dell'incolumità dei presenti», con le seguenti: «per prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari».

3.8

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 7, dopo le parole: «di pubbliche qualifiche» inserire le seguenti: «e non può in alcun modo produrre una limitazione della libertà individuale».

3.49

D'ALIA

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis (Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di coltelli o di strumenti atti ad offendere) Dopo il comma 1 dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente.

“Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 1000.”

7-ter. (Disposizioni per prevenire il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere da parte dei minorenni in luoghi scolastici o impianti sportivi) All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.110 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2-bis.

“2-bis. In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde da parte di minori degli anni 18 è consentito solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo comma”.

3.9

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 8.

3.10

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere le parole: «anche in forma telematica».

3.11

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3.12

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

3.13

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 9.

3.14

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le parole: «sentito il garante per la protezione dei dati personali.».

3.15

DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 10.

3.16

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 11.

3.17

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 12.

3.18

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 13.

3.19

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «da euro 1.500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

3.20

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000 e la chiusura dei locali dove svolge le attività di cui al comma 7 per almeno sei mesi».

3.21

INCOSTANTE

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

''Il questore ha facoltà di dare licenza per il porto di bombolette *spray* a base di *Oleoresin Capsicum*, destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno''.

13-ter. All'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini del rilascio della licenza di cui al secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi''».

3.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi».

3.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupa abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso, è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni».

3.202

Annamaria SERAFINI

Al comma 19, lettera b), dopo le parole: «609-octies» inserire le seguenti: «previa valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice».

3.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 19, lettera b), capoverso «Art. 602-bis», al numero 1, dopo le parole: «del genitore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore».

3.204

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 20.

3.22

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 20, capoverso "11-ter", dopo le parole: «contro la persona» inserire le seguenti: «o commesso mediante violenza».

3.205

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 20, capoverso «11-ter», dopo le parole: «contro la persona» inserire le seguenti: «o commesso mediante violenza».

3.23

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 20, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola: «adiacenze» con la seguente: «vicinanze»*
 - b) sostituire le parole: «o di» con le seguenti: «, comprese le scuole per l'infanzia, edifici di culto o istituti di».*
-

3.24

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 21, nel capoverso «Art. 388» ivi richiamato, sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Si procede d'ufficio».

3.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Dopo l'articolo 593 del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 593-bis. - (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sof-

ferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena é aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».

3.25

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 27, lettera b) sopprimere le parole: «diverse da quella prevista dall'articolo 98,».

3.207

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al comma 1, della legge n. 124 del 23 luglio 2008, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La sospensione non opera in caso di processi relativi ai delitti di violenza sessuale, anche aggravata, violenza sessuale di gruppo, sfruttamento della prostituzione, induzione alla prostituzione, atto sessuale con minorenne, corruzione di minorenne, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia"».

3.208

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNAGO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al comma 1, della legge n. 124 del 23 luglio 2008, dopo la parola: "salvi" inserire le seguenti: "i processi per reati di cui al Titolo I, Titolo II e Titolo III del Libro secondo del codice penale e"».

3.26

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNAGO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Dopo l'articolo 609 del codice penale, aggiungere il seguente:

«Art. 609-undecies. - (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di sedici anni, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

3.27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNAGO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 29, lettera a), sostituire le parole: «morte del minore» con le seguenti: «morte del».

3.28

GALPERTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 30, alla lettera c), del secondo comma, ivi richiamato, dopo le parole: «il fatto è commesso» inserire le seguenti: «con l'intenzione di arrecare offesa a persone o a cose,».

3.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 30, lettera c), dopo le parole: «fatto è commesso» inserire le seguenti: «in luogo abitato o».

3.50

D'ALIA

Sopprimere i commi da 40 a 44.

3.30

CHIURAZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi da 40 a 44.

3.209

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sopprimre i commi da 40 a 44.

3.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimre il comma 40.

3.51

D'ALIA

Sostituire i commi da 40 a 44 con i seguenti:

«40. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle. Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni"».

41. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.31

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 40, dopo le parole: «I sindaci» sostituire le parole: «pre-via intesa con il prefetto» con la seguente: «non».

Conseguentemente sopprimere i commi da 41 a 44.

3.32

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 40, dopo le parole: «prefetto, possono» inserire le seguenti: «istituire consulte cittadine, alle quali partecipino operatori sociali pubblici e privati, enti ed associazioni no-profit, unitamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali, per la elaborazione di progetti in materia di convivenza civile ed integrazione sociale e per».

3.33

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 40, dopo le parole: «prefetto, possono» inserire le seguenti: «istituire osservatori locali, alle quali partecipino operatori sociali pubblici e privati, enti ed associazioni no-profit, unitamente alle forze dell'ordine e alle polizie locali, per la elaborazione di progetti in materia di convivenza civile ed integrazione sociale. Al fine di una maggiore conoscenza del territorio tali osservatori possono».

3.34

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 40, dopo le parole: «dello Stato» sopprimere le seguenti: «o locali».

3.211

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 40, sopprimre le parole: «ovvero situazioni di disagio sociale».

3.35

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNAGO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 40 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.36

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. I cittadini appartenenti alle associazioni iscritte di cui al comma 40, non possono detenere, né portare armi, né strumenti atti ad offendere o a compiere atti di costrizione fisica».

3.212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.

Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma precedente».

3.37

CAROFIGLIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 41.

3.213

GRANAIOLA, BIONDELLI

Sostituire i commi 41, 42, 43 e 44 con il seguente:

«41. Le associazioni di cui al comma 40 sono associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva con almeno cinque anni di attività, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato. Le predette associazioni presentano ai comuni progetti di animazione culturale e sociale per rivitalizzare le zone più degradate del territorio comunale attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti, in particolare anziani e giovani, con lo scopo di animare strade e quartieri ai fini di una migliore convivenza e reciproca conoscenza dei residenti».

3.38

MARCENARO, DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 42.

3.214

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNAGO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 42 con il seguente:

«42. Ai fini di cui al comma 41 i sindaci possono avvalersi solo di associazioni di cui facciano parte esclusivamente cittadini già appartenenti in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato».

3.39

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 42, sostituire il primo periodo con le seguenti parole: «Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 41 esclusivamente lei associazioni costituite dagli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate agli altri Corpi dello Stato».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 42.

3.40

D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 43.

3.41

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «del Ministro dell'interno,» inserire le parole: «sentito, per quanto di competenza il Garante per la protezione dei dati personali,».

3.42

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «Costituiscono requisiti essenziali, imprescindibili per l'iscrizione di cui al comma 41, il rispetto delle norme costituzionali, nonché l'assenza di segni distintivi, simboli o motti, che si richiamino a forze politiche di qualsiasi genere o ad ideologie nazifasciste».

3.43

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere infine le seguenti: «Fatti salvi i casi di più grave reato, chi viola le norme del decreto di cui al presente comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3.44

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, SERRA

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «È requisito ostativo all'iscrizione all'associazione, aver riportato condanne per reati di violenza o per il compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

3.45

MARITATI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le parole: «L'iscrizione nell'elenco non comporta per gli associati il conferimento di pubbliche funzioni e non può consentire ad essi di operare limitazione alcuna della libertà personale».

3.46

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 43, dopo le parole: «dei relativi elenchi.» aggiungere in fine le seguenti: «, di cancellazione da essi e di revoca dell'iscrizione».

3.215

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNAGO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. Non possono in ogni caso far parte delle associazioni di cui al comma 40 persone che abbiano riportato condanne penali. Alle associazioni predette ed ai loro componenti non è mai consentito operare limitazioni della libertà personale né procedere alla identificazione o alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Le associazioni ed i rispettivi componenti non possono avere né natura né finalità di ordine politico e ad esse è vietato esibire segni distintivi di carattere politico. Il decreto ministeriale di cui al comma 43 regola altresì i casi di cancellazione e radiazione dall'elenco di cui al comma 41».

3.47

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE SENA, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, Mauro Maria MARINO, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 44.

3.216

BELISARIO

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia";

b) al comma 3-bis, le parole: "disposizioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida"».

3.48

LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in argomento ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3, che corrispondono all'articolo 52 del testo approvato dal Senato, pressoché interamente riformulato dalla Camera dei deputati, prevedono che i sindaci, previa intesa con il prefetto, possano avvalersi della collaborazione di associazioni volontarie di cittadini non armati (le cosiddette ronde) al fine di contribuire al presidio del territorio, segnalando alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

il testo così approvato dalla Camera dei deputati ripropone (nei commi da 40 a 43) i contenuti dell'articolo 6, commi da 3 a 6 del decreto-legge n. 11 del 2009 (cosiddetto decreto «anti-stalking»), soppressi nell'*iter* di conversione del decreto-legge stesso e che, a sua volta, riprendeva – modificandoli – i contenuti di una disposizione del disegno di legge in materia di sicurezza (articolo 46 dell'A.S. 733-A e articolo 52 dell'A.C. 2180);

come disposto dal comma 41, le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto. Il successivo comma 43 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi in cui si sostanzierà l'attività delle associazioni;

un requisito è peraltro direttamente sancito dal successivo comma 42, che consente l'iscrizione delle associazioni (diverse da quelle costituite da appartenenti in congedo a forze dell'ordine, ecc.) solo se non siano destinate di risorse a carico della finanza pubblica;

il comma 44, infine, prevede che all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

considerato che:

autorizzare le ronde, senza dare mezzi e risorse alle forze dell'ordine e speculando esclusivamente sulle emozioni, significa alimentare un sentimento generalizzato di confusione e di paura nella collettività, oltre a

certificare l'impotenza dello Stato che abdica, in tal modo, alla sua imprescindibile ed esclusiva funzione di garanzia della sicurezza pubblica. Si fa fatica a immaginare che uno strumento extra-istituzionale come le ronde possa rappresentare una soluzione e soprattutto un fatto positivo per la cultura della legalità nel nostro Paese. Bisogna chiedersi se la sicurezza non possa essere garantita con politiche più complessive, sociali, urbanistiche, di prevenzione, piuttosto che con soluzioni tampone;

evidenziato che:

i commi da 40 a 44 dell'articolo 3 del disegno di legge in argomento andrebbero soppressi, tuttavia,

impegna il Governo:

nel varo dei decreti ministeriali – che dovranno rispettivamente determinare i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e definire la natura delle associazioni che svolgeranno compiti di vigilanza ausiliaria – a prevedere che tali associazioni siano costituite unicamente da personale in congedo appartenente alle forze dell'ordine, quali la polizia locale e statale, i Carabinieri, ecc. e non da cittadini scelti a caso, poco competenti o addirittura fanatici ed esaltati che recherebbero solo danni al paese e nessuna sicurezza.

G3.101

GIAMBRONE

Il Senato,

premesso che:

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», al comma 6 dell'articolo 3, rubricato «Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi», dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

il decreto del Ministro dell'Interno del 6 aprile 1999, n. 115, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» prevede, nell'ambito del concorso per Commissario di Polizia di Stato, tra i vari requisiti, una età non superiore ai trentadue anni;

il regolamento di cui al decreto n. 115 del 1999, è stato adottato in quanto il Ministro *pro tempore* ha ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Po-

lizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di età «funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale»;

in particolare:

l'articolo 3, con riferimento alla partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di Polizia in prova (ora Commissario, ndr) prevede che la stessa sia soggetta al limite massimo di età di anni trentadue, mentre non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno il limite massimo di età di cui al primo comma è elevato ad anni quaranta;

all'articolo 5, con riferimento alle elevazioni del limite di età, il citato decreto ministeriale prevede che ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi, non contemplate dal regolamento;

considerato, inoltre, che:

il limite d'età fissato dal bando di concorso per commissari è di trentadue anni, e che tale limite, secondo quanto prevede il regolamento, dovrebbe essere «funzionale alla peculiarità del servizio prestato», ovvero al cosiddetto «servizio di polizia», che ricomprende una varietà di servizi connessi alla titolarità delle qualifiche di agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, attribuite tanto agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, quanto agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;

che la normativa di settore ha stabilito l'omogeneizzazione dei Corpi di Polizia (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) appartenenti allo stesso «comparto» (quello Sicurezza), tutti impegnati sugli stessi fronti nel contrasto alla criminalità organizzata e nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia a livello di distinte Amministrazioni sia a livello di organismi interforze quali:

la Direzione Investigativa Antimafia, organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, che consta di personale sia della Polizia di Stato sia della Guardia di Finanza sia dei Carabinieri, in misura paritaria di un terzo per ciascuno dei tre corpi di polizia anzidetti;

la Direzione Centrale Servizi Antidroga (organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza);

il Servizio Centrale di Protezione (organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza);

la Divisione S.I.Re.N.E. (acronimo di *Supplementary Information Request at the National Entry*), anche questo organismo dipendente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

l'Interpol e l'Europol;

un soggetto appartenente al Corpo della Guardia di finanza o all'Arma dei carabinieri dovrebbe trovarsi, con tutta evidenza, nella medesima posizione giuridica di un appartenente al Corpo della polizia di Stato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire anche con provvedimenti modificativi al decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, nella parte in cui non prevede che gli appartenenti ai corrispondenti ruoli «agenti», «assistenti», «sovrintendenti» ed «ispettori» del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, possano usufruire – fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti – dell'abbattimento del limite d'età previsto per i pari-ruolo del Corpo della polizia di Stato per la partecipazione al concorso pubblico per Commissario della polizia di Stato, anche al fine di evitare che la fissazione di un limite di età, senza comportare onere alcuno, si traduca, paradossalmente, in un requisito non funzionale alla peculiarità del servizio prestato.

G3.102

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

premesso che:

nel 1991 il Consiglio europeo ha deciso, con delibera 91/396/CEE, che entro la fine del 1996 il numero 112 dovesse essere adottato da tutti gli Stati membri come Numero Unico Europeo (Nue) per qualsiasi emergenza in ogni Paese. La direttiva 2002/22/CEE prevedeva poi come gli Stati dovevano istituire il Numero Unico Europeo 112 con funzione di localizzazione del chiamante;

in Italia nel 2003 viene istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Innovazione Tecnologica con successivo mandato affidato nel 2005 ad Innovazione Italia Spa con il compito di una cosiddetta «prima sperimentazione» a Palermo, Salerno e Catanzaro con uno stanziamento di 9 milioni di euro nell'ambito dei finanziamenti delle Regioni Obiettivo 1) e poi per ragioni economiche la sperimentazione fu limitata solo a Salerno e risultata fallimentare;

nel 2006 la Commissione Europea mette in mora il Governo Italiano per mancata attuazione del Nue 112 e la mancata messa a disposizione agli enti di soccorso della localizzazione delle chiamate. Nel 2007 l'Italia viene deferita alla Corte di Giustizia Europea;

il 22 gennaio 2008 con un decreto del Governo si prevede l'unificazione di 112 e 113, attualmente serviti dalle Centrali Operative di Carabinieri e Polizia di Stato, lasciando fuori dalla programmazione i numeri 115 e 118;

il 15 gennaio 2009 la settima sezione della Corte di Giustizia europea condanna l'Italia per inadempienza della direttiva 2002/22/CE sull'istituzione del numero di emergenza unico europeo;

considerato inoltre che:

i cittadini italiani come anche i turisti, dovrebbero sapere al momento del bisogno se le proprie richieste urgenti d'aiuto, di assistenza, di intervento, vanno rivolte ai Carabinieri (112) piuttosto che alla Polizia (113), o alla Guardia di Finanza (117), al Corpo forestale (1515), al soccorso sanitario (118), ai Vigili del Fuoco (115), alla Guardia Costiera, ai telefoni della Polizia municipale di uno degli 8.101 Comuni italiani, o della Polizia provinciale di una delle 107 province;

la questione più urgente da risolvere è di permettere la rintracciabilità delle chiamate come previsto dalla Direttiva 2002/22, il mancato rispetto può comportare sanzioni e multe onerose per lo Stato italiano,

impegna il Governo:

ad attivare il 112 come numero unico europeo per le emergenze.

G3.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 47, che interviene sull'articolo 193 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, stabilendo che, salvo che debba essere disposta la confisca penale ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, se un veicolo circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente, ed è dunque sprovvisto di copertura assicurativa, deve essere sempre disposta la confisca amministrativa del mezzo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada;

il citato comma 47 prevede altresì che nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno;

considerato che:

recentemente vari organi di stampa hanno dato risalto all'asserito aumento degli episodi di conduzione di mezzi a motore in difetto della obbligatoria copertura assicurativa. Addirittura, nel comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sarebbero risultate circolare senza copertura assicurativa, ovvero con la periodica revisione scaduta non co-

muni autoveicoli, bensì tre autoambulanze ed una automedica di proprietà di alcune aziende private locali;

il fenomeno della contraffazione di certificati assicurativi di automobili e ciclomotori è in preoccupante crescita su tutto il territorio nazionale, come indicano anche i dati recentemente diffusi dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (Anvu) secondo cui parte rilevante delle autovetture poste sotto sequestro per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, ad una più attenta verifica, presenti in realtà un tagliando assicurativo non autentico;

il problema della copertura assicurativa irregolare dei veicoli circolanti, fra i quali rientrano anche i casi di falsificazione dei certificati, non solo è locale, ma si pone a livello nazionale, riguardando circa centomila veicoli l'anno fermati, con un incremento oscillante tra l'otto e il dodici per cento. Accanto a falsari di professione, si diffonde l'utilizzo di semplici *scanner* e stampanti, mentre una quota del mercato del falso proverrebbe anche da paesi esteri in cui sarebbe possibile acquistare prestampati apparentemente identici agli originali tagliandi assicurativi;

il fenomeno sarebbe in crescita non solo per effetto della crisi economica in corso ma anche per il permanere dei costi elevatissimi delle polizze, che non di rado superano i duemila euro annui per i veicoli e in alcune zone del paese superano lo stesso valore di mercato dei ciclomotori assicurati;

la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 193 del codice della strada, da 779 a 3.119 euro, risulta non sufficientemente dissuasiva in quanto nettamente inferiore alla somma risparmiata per effetto dell'acquisto di un tagliando falso (il cui costo sarebbe comunque sotto i cento euro) o per il mancato rinnovo della polizza nei tempi prescritti;

le compagnie assicurative, alle quali è segnalata la contraffazione, non sporgono spesso denuncia contro l'utilizzatore di tagliando falso o alterato;

l'aspetto più preoccupante di tale situazione è che la mancanza di copertura assicurativa o la consapevolezza di esporre un tagliando non autentico induce molti soggetti, in caso di incidente, alla omissione di soccorso;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di fronteggiare il fenomeno di cui in premessa, assicurando, in particolare, il coordinamento delle forze dell'ordine con le regioni e gli enti locali ai fini della intensificazione dei controlli anticontraffazione e del maggior utilizzo dei gabinetti scientifici, alcuni dei quali già operanti in città dell'Italia settentrionale, meglio attrezzati per individuare rapidamente e con certezza la falsa documentazione;

ad assumere ogni iniziativa utile, nei confronti delle compagnie assicurative, sia con riferimento al costo eccessivo delle polizze, sia con riferimento al mancato intervento in giudizio contro i falsificatori, nonché con riferimento alla possibilità di utilizzo di un modello di certificato

unico, eventualmente stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, al fine di agevolare il riconoscimento dei certificati falsi.

G3.104

PERDUCA, PORETTI, VITA

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato soppresso l'articolo 60 del disegno di legge in esame relativo alla repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo *internet*;

l'ex articolo 60, ora soppresso, aveva ad oggetto il problema del controllo dei contenuti immessi sulla rete *Internet*. La disposizione era finalizzata alla repressione delle diverse forme di istigazione a delinquere o di apologia di reato in via telematica mediante l'uso della rete *internet*. In particolare si dava al Ministro dell'interno il potere di emettere un decreto che, allo scopo di interrompere l'attività illecita, imponesse agli *Internet access Providers* (ovvero i fornitori di connettività alla rete *internet*) l'obbligo di utilizzare appositi strumenti di filtraggio (le cui caratteristiche tecniche dovevano essere definite da un decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge);

dalla formulazione della norma sembrava che l'intervento dei *Providers* non fosse richiesto preventivamente (questi ultimi non sembravano, cioè, obbligati a filtrare in anticipo i contenuti *web* cui forniscono accesso agli utenti) bensì solo *a posteriori*, ovvero dopo l'emissione del decreto ministeriale e presupponeva che, successivamente alla segnalazione, il gestore del sito, del blog, ecc. non intervenisse spontaneamente per rimuovere il contenuto illecito;

premesso che:

il rappresentante sulla libertà dei media dell'OSCE, Miklos Haraszti, in un invito rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Ministro della giustizia, ha sottolineato come la normativa prevista nell'articolo 60 non rispettava gli *standard* internazionali sulla libertà dei media;

l'articolo 60, infatti, così come formulato, non prevedeva alcuna eccezione per i casi in cui l'informazione fosse di interesse nazionale, né distingueva tra coloro che lasciavano filtrare informazioni o le pubblicavano;

tale disposizione è stata giudicata troppo restrittiva e lesiva del diritto all'informazione e della libertà di informazione dei *provider* di *internet* e dei media considerato che il «passaggio» di informazioni non dovrebbe essere oggetto di sanzione se compiuto in «buona fede» ovvero nel pubblico interesse;

considerato che:

il 5 maggio 2007 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità» (COM(2007) 267). La comunicazione intende affrontare il tema dello sviluppo di sistemi investigativi relativi alla «cybercriminalità» intendendo con tale termine «gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi». Il documento specifica pertanto che il termine «cybercriminalità» indica tre categorie di attività criminali che hanno il denominatore comune di poter essere commessi su larga scala producendo effetti a grande distanza e di richiedere analoghi metodi e tecniche di indagine:

a) i reati tradizionali commessi servendosi di reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione;

b) la pubblicazione sul *web* di contenuti illegali (materiale pedopornografico o incitamento all'odio razziale);

c) i reati propri alle reti elettroniche, ossia gli attacchi contro i sistemi di informazione, il *denial of service* e la pirateria;

per quanto riguarda i contenuti illegali la comunicazione il documento constatando l'aumento in Europa del numero di siti *internet* che diffondono materiale pedopornografico, incitano ad atti terroristici ed esaltano la violenza, il terrorismo, il razzismo e la xenofobia, osserva che la lotta contro tale fenomeno è estremamente difficile, poiché spesso i proprietari e i gestori dei siti si trovano in paesi diversi da quello considerato, in molti casi al di fuori dell'Unione europea; inoltre, i siti possono essere spostati molto velocemente, anche all'esterno dell'UE, e la definizione di illegalità varia notevolmente da uno Stato all'altro;

al fine di una efficace attività di contrasto la Commissione europea intende pertanto, avviare e promuovere il dialogo tra gli Stati membri e con i paesi terzi sulle tecniche di lotta contro i contenuti illegali e sulle procedure per chiudere siti *internet* illegali, anche in vista dell'eventuale conclusione di accordi formali con altri paesi; invitare gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie sufficienti per rafforzare il lavoro degli organi di contrasto; avviare e sostenere azioni di lotta contro i contenuti illegali che possono incitare i minori ad adottare comportamenti violenti o gravemente illegali; concludere accordi volontari e convenzioni a livello dell'UE tra autorità pubbliche e operatori privati, sulle procedure per bloccare e chiudere i siti *internet* illegali;

il Consiglio giustizia e affari interni del 24 ottobre 2008 ha adottato conclusioni in materia di cybercriminalità nelle quali, tra le altre cose, invita Europol ad istituire ed ospitare una piattaforma europea di lotta alla criminalità in rete che costituisca il punto di convergenza delle varie piattaforme nazionali, al fine di un più efficace scambio di informazioni in materia;

il Consiglio giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 ha concordato una strategia di lavoro per la lotta alla cybercriminalità nella quale individua le misure a breve e medio termine che la Commissione europea

e gli Stati membri dovranno adottare in materia, con il coinvolgimento del settore privato;

il 17 febbraio 2009 la Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo ha approvato una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su *internet*, in vista dell'esame in plenaria previsto per il 24 marzo 2009. Scopo del documento è sollecitare la ricerca di un equilibrio tra la lotta alla cybercriminalità e i diritti dei fruitori di *internet*: libertà di associazione ed espressione, non discriminazione;

per quanto riguarda il tema della lotta alla cybercriminalità, il documento, partendo dalla considerazione che *internet*, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per lanciare messaggi violenti e antidemocratici, incitando ad esempio a compiere attacchi terroristici, e che più in generale le minacce della cybercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti, sottolinea la necessità che tali crimini siano combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fundamentalmente libera ed aperta di Internet. A tal fine il documento ritiene opportuno:

a) invitare la Presidenza del Consiglio e la Commissione a riflettere su una strategia globale di lotta contro la cybercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione del «furto di identità» a livello UE;

b) incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato in proposito e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell'applicazione della legge;

c) proseguire i lavori intrapresi nell'ambito del progetto «*Check the web*» e promuovere azioni volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla cybercriminalità, come le recenti iniziative per la creazione di piattaforme nazionali di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i reati commessi su *internet*, purché sussistano le garanzie necessarie;

d) procedere all'adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

e) garantire che l'espressione di convinzioni politiche controverse attraverso *internet*, anche in relazione al terrorismo, non siano soggette a procedimento penale;

impegna il Governo:

ad affrontare questa delicata ed attuale tematica alla luce dei lavori, delle problematiche e delle finalità emerse in sede di istituzioni dell'Unione europea, in collaborazione con le stesse istituzioni ed organismi dell'Unione europea, nella consapevolezza che si tratta di «un problema globale» e che come tale deve essere affrontato;

ad avvalersi della comunità scientifica, delle università e degli enti di ricerca in un quadro internazionale al fine di realizzare soluzioni condivise, alla ricerca – come auspicato dalla Commissione libertà civili giustizia e affari interni del Parlamento europeo – di un difficile equilibrio tra

la libertà di espressione di «*internet*» e la tutela dei fruitori della stessa, nel complesso tentativo di comporre i diritti ed i doveri di entrambe le parti.

EMENDAMENTO

3.0.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Visione del sistema delle pene accessorie)

1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma:

"L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d'ordine, nonché la prestazione d'opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio".

2. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati».
